



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# **Bollettino**

Settimanale

Anno XXXVI - n. 33

**Pubblicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
17 agosto 2026**



## SOMMARIO

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>                                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>A529B - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID<br/>    AUTO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE</b>                          |           |
| <i>Provvedimento n. 32033</i>                                                                                                             | 5         |
| <b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>                                                                                                       | <b>6</b>  |
| <b>C12839 - EDIZIONE/TAGES-21 INVEST</b>                                                                                                  |           |
| <i>Provvedimento n. 32034</i>                                                                                                             | 6         |
| <b>C12840 - LIDEA/FARMACIE ITALIANE</b>                                                                                                   |           |
| <i>Provvedimento n. 32035</i>                                                                                                             | 15        |
| <b>C12841 - RENAISSANCE PARTNERS SICAV RAIF-LUCCINI/REWAY GROUP</b>                                                                       |           |
| <i>Provvedimento n. 32036</i>                                                                                                             | 20        |
| <b>C12842 - UNES MAXI/EMMECI-MEGA</b>                                                                                                     |           |
| <i>Provvedimento n. 32037</i>                                                                                                             | 25        |
| <b>C12843 - AKSIA SGR-PX3 PARTNERS HOLDINGS/VALSA GROUP</b>                                                                               |           |
| <i>Provvedimento n. 32038</i>                                                                                                             | 34        |
| <b>C12844 - LA DORIA/SOLANA SOCIETÀ AGRICOLA</b>                                                                                          |           |
| <i>Provvedimento n. 32039</i>                                                                                                             | 38        |
| <b>ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA</b>                                                                                             | <b>42</b> |
| <b>AS2189 - REGIONE CAMPANIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO<br/>    FERROVIARIO ALLA SOCIETÀ ENTE AUTONOMO VOLTURNO</b> | 42        |
| <b>AS2190 - CRITICITA' CONCORRENZIALI NELL'AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLE<br/>    CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEI PORTI TURISTICI</b>   | 47        |
| <b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>                                                                                                     | <b>54</b> |
| <b>PS13042 - NOOTICA CREDIT CARD SURCHARGE.AMEX</b>                                                                                       |           |
| <i>Provvedimento n. 32040</i>                                                                                                             | 54        |



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A529B - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID AUTO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE**

*Provvedimento n. 32033*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 25 novembre 2026, n. 31751, con cui è stato avviato il procedimento A529B, volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l.;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

VISTE le esigenze di svolgere ulteriori attività istruttorie;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento attualmente fissato al 31 luglio 2026;

### DELIBERA

di prorogare al 31 ottobre 2026 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12839 - EDIZIONE/TAGES-21 INVEST**

*Provvedimento n. 32034*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento CE n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione del 27 aprile 2026, con la quale Edizione S.p.A. ha chiesto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004 un rinvio all'Autorità italiana di esame parziale della concentrazione di dimensione comunitaria M.12308 – Edizione/Tages/21 Invest;

VISTA la comunicazione con la quale il 5 giugno 2026, in assenza di una decisione dell'Autorità di senso contrario nei termini previsti, la Commissione europea ha adottato una decisione di rinvio parziale all'Autorità italiana della parte della concentrazione riguardante i servizi di parcheggio aeroportuali in Italia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la notifica della società Edizione S.p.A., ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, pervenuta il 30 giugno 2026, in attuazione della decisione della Commissione europea del 5 giugno 2026;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

1. Edizione S.p.A. (C.F. 00778570267; di seguito anche “Edizione” ed insieme alle società controllate “Gruppo Edizione”)– è una *holding* che detiene partecipazioni di minoranza o di maggioranza in vari settori industriali, tra gli altri, nel settore delle infrastrutture di trasporto, dell'abbigliamento e delle infrastrutture digitali. Nel settore della gestione dei servizi di parcheggio aeroportuale in Italia, Edizione controlla in via esclusiva ed indiretta ADR Mobility S.r.l. (di seguito, “ADR”), società attiva come gestore dei parcheggi nei sedimi aeroportuali degli aeroporti di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” (di seguito “Fiumicino” o “Roma-Fiumicino”) e Roma-Ciampino (di seguito anche “Ciampino”).

Il Gruppo Edizione ha realizzato, nel 2024, un fatturato mondiale pari a [7-8]\* miliardi di euro, di cui circa [4-5] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [1-2] miliardi di euro in Italia.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

2. Tages S.p.A. (C.F. 10538920967; di seguito anche “Tages” e insieme alle società controllate “Gruppo Tages”) IVA– è una *holding* italiana che controlla Tages Capital SGR S.p.A, una società attiva nella prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio attraverso la costituzione, la promozione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento chiusi, che operano esclusivamente sul mercato italiano e investono principalmente in società attive nella generazione e fornitura di energia rinnovabile, nei servizi ausiliari ai produttori di energia, e nella costruzione e gestione di punti di ricarica per veicoli elettrici. Tages non controlla alcun operatore attivo nella gestione dei servizi di parcheggio aeroportuale.

Il Gruppo Tages ha realizzato, nel 2024, e interamente in Italia, un fatturato pari a circa [100-595] milioni di euro.

3. 21 Invest S.p.A. (C.F. 03397160262; di seguito “21 Invest”, insieme alle società controllate “Gruppo 21 Invest” e, insieme al Gruppo Tages le “Target”) è una *holding* italiana che controlla 21 Invest SGR S.p.A. e 21 Invest France S.A.S., società di gestione del risparmio operanti principalmente nei mercati italiano e francese e attive nella prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio attraverso la costituzione, la promozione e l’organizzazione di fondi comuni chiusi, focalizzati su un’ampia gamma di settori industriali. 21 Invest controlla, tra l’altro, in via indiretta ed esclusiva ParkinGO Group S.p.A. (di seguito “ParkinGO”), gestore dei parcheggi al di fuori dei sedimi di numerosi porti e aeroporti italiani ed europei, fra cui quelli degli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino.

Il Gruppo 21 Invest ha realizzato, nel 2024, un fatturato mondiale pari a [1-2] miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro nell’Unione europea e circa [595-1000] milioni di euro in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Tages e 21 Invest, da parte di Edizione, tramite il veicolo Schema Theta S.p.A. (di seguito “HoldCo”), che deterrà il 100% del capitale sociale di entrambe le Target.

Il capitale sociale di HoldCo sarà detenuto in maggioranza in via indiretta da Edizione, che avrà il controllo sulla HoldCo, e per la restante parte dai soci fondatori delle Target.

## III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287 del 1990. Essa è soggetta all’obbligo di comunicazione disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 sulla base dell’applicazione della disciplina europea delle concentrazioni (Regolamento (CE) n. 139/2004). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004, ad aprile 2026 Edizione ha presentato alla Commissione Europea richiesta motivata di rinvio parziale all’Autorità italiana dell’Operazione, cui hanno fatto seguito la non opposizione dell’Autorità italiana e la successiva decisione della Commissione europea del 5 giugno 2026, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004.

#### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. Edizione opera attraverso ADR nella gestione dei servizi di parcheggio sia per l'aeroporto di Roma-Fiumicino, che per l'aeroporto di Roma-Ciampino; 21 Invest opera attraverso ParkinGO nella gestione dei servizi di parcheggio per i medesimi aeroporti.

In particolare, nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, ADR gestisce otto parcheggi *on airport* (solo due di questi superano i seicento posti auto: il Multipiano A, di seguito "MPA", e il Multipiano BCD, di seguito "MPBCD") e due parcheggi *off airport* (il Lunga Sosta Scoperto, di seguito "LSS", e il Lunga Sosta Coperto, di seguito "LSC"), mentre ParkinGO gestisce due parcheggi *off airport* (il ParkinGo e il Park to Air). Quanto all'aeroporto di Roma-Ciampino, ADR opera con cinque parcheggi *on airport*, mentre ParkinGO opera con un parcheggio *off airport*<sup>1</sup>. ParkingGo offre anche servizi di *Car Valet* presso entrambi gli aeroporti<sup>2</sup>.

##### IV.1 I mercati rilevanti

7. L'Operazione determina sovrapposizioni orizzontali nella gestione dei servizi di parcheggio sia per l'aeroporto di Fiumicino che per l'aeroporto di Ciampino<sup>3</sup>.

8. All'interno del settore della gestione dei servizi di parcheggio aeroportuali è possibile distinguere almeno due tipologie di parcheggi, in funzione dei collegamenti tra parcheggio e *terminal*<sup>4</sup>:

- parcheggi cd. "*on airport*", da cui si possono raggiungere i *terminal* a piedi e in breve tempo;
- parcheggi cd. "*off airport*", che richiedono l'utilizzo dell'apposito servizio navetta messo a disposizione dal gestore per raggiungere i *terminal*.

Presso gli aeroporti sono, inoltre, generalmente disponibili anche i servizi di *Car Valet*, che potrebbero rappresentare una modalità alternativa al parcheggio aeroportuale per i viaggiatori che raggiungono l'aeroporto con la propria autovettura<sup>5</sup>.

9. Nessun precedente della Commissione o di altre autorità nazionali ha espressamente considerato la dimensione merceologica delle diverse opzioni di parcheggio presso gli aeroporti<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> La definizione di parcheggio *on* e *off airport* segue quella riportata nel paragrafo 8 che segue.

<sup>2</sup> Si tratta di servizi nei quali l'autovettura viene ritirata e riconsegnata in prossimità del *terminal*.

<sup>3</sup> Nel 2024, dei 21,5 milioni di passeggeri che hanno utilizzato l'aeroporto di Fiumicino, solo una quota limitata ha fatto ricorso ai servizi di parcheggio offerti da ADR (4%) o ai parcheggi *off airport* (11%), mentre la grande maggioranza ha utilizzato modalità di trasporto alternative (85%). In particolare, i mezzi più utilizzati nel 2024 per raggiungere o lasciare l'aeroporto di Fiumicino risultano essere: il taxi (22%), il treno (30%) e l'autobus (12%). Per quanto riguarda l'aeroporto di Ciampino, circa il 7% dei viaggiatori ha raggiunto l'aeroporto con la propria auto.

<sup>4</sup> Questa classificazione coincide con quella che si basa sul criterio definito dalle parti "criterio funzionale" (si veda il Formulario a pagina 36). Questo criterio differisce dal "criterio del sedime" che invece distingue i parcheggi in base alla loro collocazione all'interno piuttosto che all'esterno del sedime aeroportuale.

<sup>5</sup> Questo servizio, che permette di consegnare e riottenere la propria vettura in prossimità del *terminal* d'interesse, utilizza – direttamente o indirettamente – gli stessi parcheggi *off airport* oppure altri parcheggi in prossimità degli aeroporti. Tuttavia, ADR non offre tale tipologia di servizio, mentre l'operatività di ParkingGO è del tutto esigua a Ciampino e assente a Fiumicino (in tale aeroporto la società percepisce un ammontare irrisorio di *royalties* dal soggetto, distinto da ParkingGO, che si avvale di alcuni posti auto per offrire il servizio di *Car Valet* alla propria clientela).

<sup>6</sup> L'unica decisione delle autorità di concorrenza europee che ha specificatamente riguardato i servizi di parcheggio aeroportuale è quella della Competition and Markets Authority (di seguito "CMA") (Case 50523), avente ad oggetto i parcheggi presso l'aeroporto di Heathrow. Tuttavia, trattandosi di un'intesa, l'analisi della CMA è stata volta unicamente a determinare il perimetro della condotta, che riguardava i diversi tipi di parcheggi, e non ha quindi richiesto una precisa delineazione dei mercati rilevanti. Sul punto "[T]he CMA considers that the Head Lease Pricing Restriction potentially



In considerazione dell'assenza di precedenti rilevanti in tale ambito, si è ritenuto di approfondire le attuali abitudini di consumo degli utenti dei parcheggi aeroportuali e le dinamiche della domanda in tale ambito.

#### *IV.1.a La dimensione merceologica*

**10.** I dati raccolti mostrano che le diverse tipologie di parcheggi aeroportuali rispondono alle esigenze di viaggiatori diversi. I parcheggi più prossimi ai *terminal (on airport)* sono in genere utilizzati da un'utenza prevalentemente di tipo *business*, che ha l'esigenza di minimizzare i tempi di trasferimento *intra* aeroporto. Per contro, i parcheggi più lontani dai *terminal (off airport)*, in genere più competitivi, rispondono meglio ai viaggiatori di tipo *leisure*. Tali caratteristiche dell'utenza delle due tipologie di parcheggio si può facilmente evincere dai dati sull'utilizzo delle due tipologie di parcheggi e dai rispettivi prezzi.

**11.** La durata media della sosta presso le due tipologie di parcheggi è diversa per entrambi gli aeroporti. Per i parcheggi *on airport* è inferiore a [1-5] giorni<sup>7</sup> mentre è superiore a [1-5] giorni per quelli *off airport*<sup>8</sup>. Considerando invece il *pricing* delle varie famiglie di parcheggio gestite da ADR a Fiumicino, si osserva che le tariffe medie giornaliere per i parcheggi *on airport* (MPA e MPBCD) siano circa [1-5] volte quelle dei parcheggi *off airport* (lunga sosta scoperto e coperto)<sup>9</sup>.

#### **Tabella n. 1: tariffa media giornaliera per i parcheggi di ADR presso l'aeroporto di Fiumicino, 2025**

[omissis]

Fonte: dati forniti dalle Parti

**12.** Inoltre, i dati a disposizione per i parcheggi di ADR<sup>10</sup> mostrano come la somma delle quote degli utenti c.d. *Weekend* e *Leisure* sia superiore al [65-75]% per i principali parcheggi *off airport* [omissis] mentre sia inferiore al [45-55]% per i principali parcheggi *on airport* di Roma-Fiumicino (MPA, MPBCD) e di Roma-Ciampino (ADR-CIA)<sup>11</sup>.

#### **Figura n. 1: tipologia di utilizzatore dei parcheggi off airport**

[omissis]

Fonte: dati forniti dalle Parti

---

*affects the provision of parking services, including short stay, longer stay parking, valet parking and 'meet and greet' services".*

<sup>7</sup> Questo dato si riferisce ai parcheggi MPA e MPBCD di Roma-Fiumicino e a tutti i parcheggi *on airport* di ADR a Roma-Ciampino, si veda la tabella a pagina 34 del Formulario.

<sup>8</sup> Questo dato si riferisce ai parcheggi LSS e LSC di ADR presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino e al parcheggio di ParkinGO presso l'aeroporto di Roma-Ciampino.

<sup>9</sup> Le tariffe medie giornaliere sono calcolate dividendo il ricavo medio per transazione per la durata della sosta media in giorni e riapplicando l'IVA.

<sup>10</sup> Cfr. tabella a pagina 52 del Formulario.

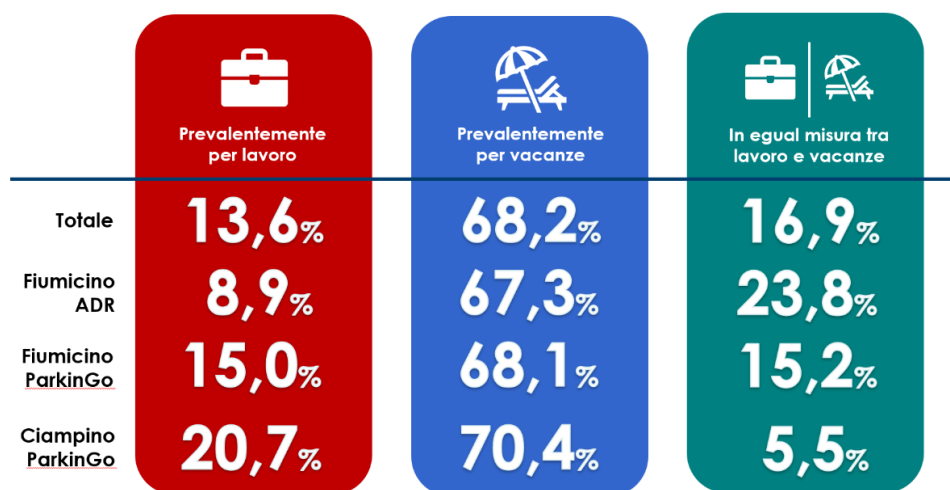
<sup>11</sup> Per utente *weekend* si intende un viaggiatore che acquista un servizio di sosta compresa tra venerdì e il lunedì della settimana successiva. Per utente *leisure* si intende un utente che acquista un servizio di sosta superiore a quattro giorni.

**13.** La dimensione merceologica del mercato dei parcheggi aeroportuali è stata analizzata anche sulla base di una specifica ricerca di mercato campionaria, funzionale alla raccolta di informazioni utili alla definizione del mercato rilevante. In particolare, è stata commissionata la realizzazione di un'indagine sul campo con interviste da somministrare presso due parcheggi *off airport* dell'aeroporto di Fiumicino ed un parcheggio *off airport* dell'aeroporto di Ciampino; il relativo questionario conteneva una serie di domande volte a rilevare la tipologia dell'utente che si serve di un parcheggio *off airport*, le sue abitudini di acquisto, l'esperienza del parcheggio utilizzato, nonché domande finalizzate a valutare il grado di sostituibilità tra servizi di sosta presso parcheggi *off airport* e *on airport* e/o con altri servizi di parcheggio con funzioni analoghe, quali ad esempio, il servizio di *Car Valet*<sup>12</sup>.

**14.** La *survey* ha confermato come circa il 71% degli utilizzatori dei parcheggi *off airport* li utilizzi prevalentemente per le vacanze e soltanto una minoranza li usi per ragioni di lavoro (cfr. figura n. 2). Ciò appare del resto in linea con la circostanza che quasi la metà di tali soggetti sceglie una compagnia aerea di tipo *low cost* per il viaggio (cfr. figura n. 2).

**Figura n. 2: tipologia di utilizzatore dei parcheggi off airport**

Per quali ragioni viaggia prevalentemente da questo aeroporto?

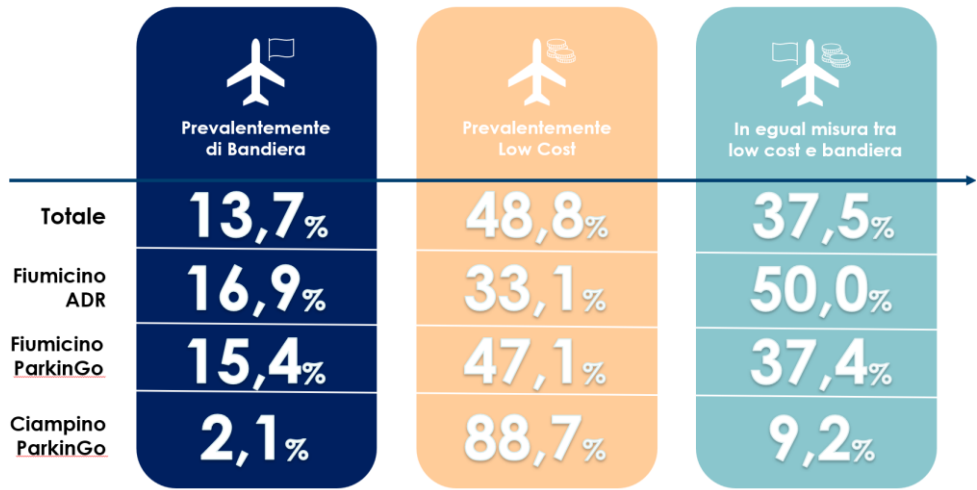


Fonte: Rapporto Format Research

<sup>12</sup> L'indagine è basata su un campione di passeggeri che hanno scelto, pagato e parcheggiato la propria automobile in un parcheggio *off airport* (parcheggi collegati con navetta al *terminal*) per poi raggiungere il *terminal* con la navetta, di Roma Fiumicino e Ciampino di complessivi 878 casi. Le interviste sono state effettuate per mezzo di un questionario strutturato, somministrato F2F con Sistema CAPI e dal 6 al 13 luglio 2026. I parcheggi oggetto di rilevazione sono stati: Fiumicino / ADR via Antonino Zara, Fiumicino / ParkinGO via Portuense 2385 e Ciampino / ParkinGO via Luigi Bandini snc.

**Figura n. 3: tipologia di compagnia aerea scelta dagli utilizzatori dei parcheggi off airport**

Prevalentemente viaggia con compagnia aeree di Bandiera o Low Cost?

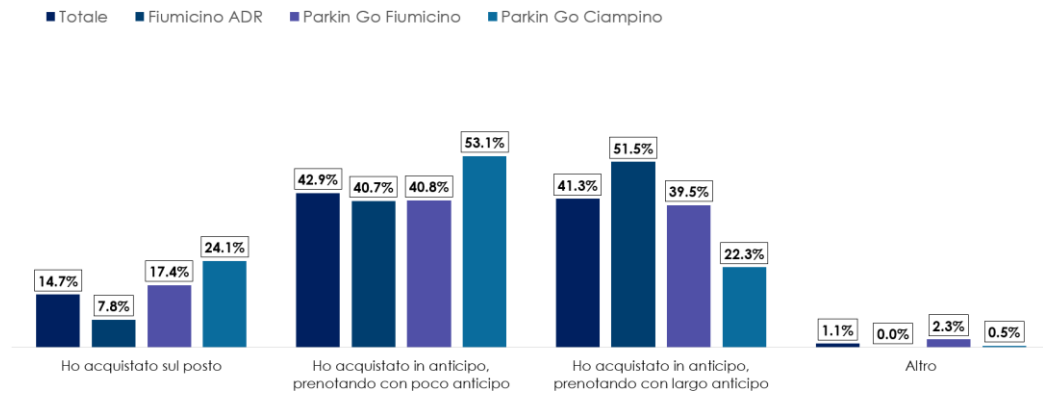


Fonte: Rapporto Format Research

15. Rileva, infine, la circostanza che soltanto il 24% dei consumatori acquista il parcheggio sul posto, a ulteriore conferma che le ragioni di viaggio (di tipo *leisure*) consentono di programmare in anticipo l’acquisto del servizio di sosta (cfr. figura n. 4).

**Figura n. 4: modalità di acquisto dei servizi di parcheggio off airport**

Si ricorda come ha acquistato il servizio di sosta?



Fonte: Rapporto Format Research

16. Nel questionario sono state incluse alcune domande SSNIP, volte a valutare l’impatto che un ipotetico aumento del prezzo dei servizi di sosta nei parcheggi *off airport* (nell’ordine del 10%) avrebbe sulla domanda di tali servizi. La Figura 5 mostra le risposte a tale domanda: quasi il 68%

degli intervistati continuerebbe a scegliere un parcheggio *off airport*, mentre soltanto il 5% degli intervistati sceglierebbe un parcheggio in prossimità del terminal.

**Figura n. 5: risposte allo SSNIP test**

Ipoteticamente, se il prezzo di questo parcheggio e di tutti gli altri parcheggi con navetta, aumentasse del 10%, (ad esempio, passando da 80€ a 88€ per 6/7 giorni di parcheggio) e considerando che i prezzi delle tipologie di trasporto e degli altri parcheggi non variano... Lei come si comporterebbe.

|                                                                                                                    |       | Fiumicino<br>ADR | Fiumicino<br>Parkin GO | Ciampino<br>Parkin GO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Continuerebbe a raggiungere l'aeroporto in automobile e a utilizzare il parcheggio con il servizio di navetta      | 67.8% | 82,5%            | 52,0%                  | 68,2%                 |
| Sceglierebbe di raggiungere l'aeroporto in altro modo                                                              | 8.9%  | 1,9%             | 11,8%                  | 18,5%                 |
| Sceglierebbe di farsi accompagnare da amici/parenti per raggiungere l'aeroporto                                    | 7.6%  | 6,3%             | 10,3%                  | 4,7%                  |
| Sceglierebbe di raggiungere l'aeroporto in automobile e di utilizzare uno dei parcheggi collocati in prossimità... | 4.9%  | 1,9%             | 10,2%                  | 0,3%                  |
| Sceglierebbe di raggiungere l'aeroporto in taxi o altro servizio privato di trasporto (NCC)                        | 4.1%  | 2,2%             | 6,8%                   | 2,7%                  |
| Sceglierebbe di raggiungere l'aeroporto in treno                                                                   | 3.5%  | 3,2%             | 5,1%                   | 0,5%                  |
| Sceglierebbe di raggiungere l'aeroporto in autobus                                                                 | 2.2%  | 0,8%             | 2,7%                   | 4,2%                  |
| Sceglierebbe di raggiungere l'aeroporto in automobile e di utilizzare un servizio di car valet                     | 1.0%  | 1,1%             | 1,0%                   | 0,9%                  |

Fonte: Rapporto Format Research

17. Lo SSNIP test è stato implementato attraverso la cd. “critical loss analysis”, che consente di verificare se, a seguito di un incremento dei prezzi (in questo caso del 10%), prevale l’effetto di ampliamento del margine unitario sulle quantità che sono ancora vendute (effetto margine) o quello di riduzione di queste ultime a causa della perdita della domanda che viene dirottata su altri prodotti (effetto quantità). Secondo questo approccio, si identifica una perdita c.d. “critica”, che rende equivalenti i due effetti. Di conseguenza, qualunque perdita effettiva superiore alla perdita critica (“CL”) – che dipende sia dalla percentuale di incremento dei prezzi sia dai margini realizzati dall’ipotetico monopolista prima dell’aumento<sup>13</sup> – non rende profittevole l’incremento dei prezzi e conduce, dunque, a identificare un mercato più ampio rispetto a quello inizialmente considerato.

18. L’esito della survey ha messo in evidenza che, a fronte di un incremento del 10% dei prezzi dei parcheggi *off airport*, circa il 32% dei consumatori si sposterebbe (*actual loss*), almeno in parte, su altri servizi. Ciò implica che la perdita effettiva sarebbe inferiore alla perdita critica – quantificabile nell’ordine del [35-40] %.

19. Il complesso delle evidenze qualitative e quantitative acquisite consente quindi di concludere che, allo stato, ai fini della presente valutazione, il mercato della gestione dei parcheggi *off airport* costituisce un mercato del prodotto distinto da quello dei parcheggi *on airport*.

<sup>13</sup> Sulla base della seguente formula:  $CL=t/(m+t)$ , dove  $m$  è il margine e  $t$  l’incremento dei prezzi. Ai fini dell’applicazione di questa formula, è stato utilizzato il margine medio dei parcheggi *off airport* di ADR e ParkingGO, ponderando il margine di ciascun parcheggio con i rispettivi posti auto disponibili.

#### IV.1.b La dimensione geografica

**20.** Sotto il profilo geografico, sia la prassi della Commissione europea in materia di gestione dei servizi di parcheggio in generale e, in particolare, di quelli aeroportuali<sup>14</sup>, che i precedenti dell'Autorità in materia di gestione dei servizi di parcheggio<sup>15</sup> considerano il mercato di dimensione locale. Pertanto, ai fini della valutazione dell'Operazione, l'estensione del mercato geografico verrà circoscritta allo scalo aeroportuale di Roma-Fiumicino e a quello di Roma-Ciampino.

#### IV.1.c Conclusioni

**21.** In conclusione, i mercati rilevanti per la valutazione dell'Operazione sono il mercato della gestione dei parcheggi *on airport* e il mercato della gestione dei parcheggi *off airport* presso ciascuno degli scali aeroportuali romani.

#### IV.2 Gli effetti dell'Operazione

**22.** L'Operazione determina sovrapposizioni orizzontali unicamente nel mercato della gestione dei parcheggi *off airport* presso lo scalo di Fiumicino, dove ADR ha una quota di circa il [15-20]% del mercato e ParkingGO il [10-15]%. La quota di mercato congiunta sarà di poco superiore al [30-35]% del mercato (cfr. tabella 2).

**Tabella n. 2: quote di mercato in termini di posti auto presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino**

| <b>Operatore</b>                     | <b>QdM (%)</b> |
|--------------------------------------|----------------|
| <i>ParkingGO</i>                     | [10-15]        |
| <i>ADR</i>                           | [15-20]        |
| <b><i>ParkinGO+ADR</i></b>           | <b>[30-35]</b> |
| <i>Parking Blu</i>                   | [5-10]         |
| <i>King Parking / Park &amp; Fly</i> | [5-10]         |
| <i>Park 51</i>                       | [1-5]          |
| <i>Oni Park</i>                      | [1-5]          |
| <i>Altri Operatori</i>               | [45-50]        |
| <b><i>Totale mercato</i></b>         | <b>100</b>     |

Fonte: dati forniti dalle Parti

**23.** Nonostante la non trascurabile quota di mercato congiunta, l'Operazione non determinerà tuttavia effetti unilaterali di rilievo, in considerazione della circostanza che nel mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti (che insieme coprono il restante [65-70]% circa del mercato) e dei diversi servizi alternativi di mobilità da/per l'aeroporto (cfr. Figura 5).

<sup>14</sup> Cfr. decisioni della Commissione europea M.7398 – *Mirael/Ferrovial/NDH1* del 19 novembre 2014 ed M.9367 – *Mirova/Predica/Indigo* del 26 agosto 2019.

<sup>15</sup> Cfr. C12782 – *Capitolotrentadue/ParkinGO Group*, provvedimento n. 31782 del 16 dicembre 2025, in Bollettino n. 1/2026 e C12728 - *Interparking/Saba Infraestructuras*, e provvedimento n. 31589 del 24 giugno 2025, in Bollettino n. 27/2025.

24. Si rileva, inoltre, che, diversamente dal mercato dei parcheggi *on airport*, i parcheggi *off airport* sono caratterizzati da basse barriere all'entrata. In generale, l'ingresso nel mercato *off airport* può avvenire con un assetto leggero, senza investimenti infrastrutturali rilevanti né acquisizione di beni essenziali tramite procedure competitive o concessioni pubbliche<sup>16</sup>. Per quanto riguarda eventuali ostacoli amministrativi all'ingresso, come, ad esempio, la necessità di un'autorizzazione, essi non risultano tali da potere essere considerati una barriera rilevante all'accesso<sup>17</sup>. Infine, quanto alla disponibilità di aree nel mercato *off airport*, si osserva che, nelle aree limitrofe ad entrambi gli scali considerati, vi è una significativa presenza di terreni a destinazione produttiva o industriale, astrattamente idonei ad essere destinati ad attività di parcheggio. L'insieme di tali elementi comporta che qualsiasi tentativo di esercizio di potere di mercato da parte dell'entità *post merger* verrebbe rapidamente contrastato dalla (piuttosto agevole) espansione dei concorrenti, nonché dall'ingresso di nuovi operatori.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---

<sup>16</sup> Sul punto si osserva: 1) le aree di parcheggio non devono essere necessariamente acquistate, essendone sufficiente la locazione o altra forma di disponibilità privata, al di fuori di qualsiasi forma di gara pubblica. Le medesime considerazioni si applicano per le navette (*leasing* o noleggio a lungo termine); 2) l'operatività del parcheggio (in particolare se scoperto) richiede la realizzazione di opere minime (recinzioni, illuminazione, videosorveglianza, segnaletica, aree di accoglienza e sistemi informatici di prenotazione e accesso) e un personale limitato; e 3) la quota di costi irrecuperabili tende ad essere bassa, perché parte degli investimenti è per lo più mobile (mezzi, attrezzature, contratti di locazione disdettabili).

<sup>17</sup> L'ingresso sul mercato è subordinato soltanto all'ottenimento: (i) della SCIA di autorimessa a cielo aperto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001 n. 480 e del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, da presentarsi al comune nel quale si svolge l'attività, e (ii) delle ordinarie autorizzazioni normalmente previste per l'apertura di un parcheggio anche non aeroportuale, che gli operatori possono richiedere in relazione alle aree eventualmente disponibili nei dintorni dell'aeroporto.

**C12840 - LIDEA/FARMACIE ITALIANE***Provvedimento n. 32035*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Lidea S.p.A., pervenuta in data 30 giugno 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Lidea S.p.A. (C.F. 03585921202; di seguito, "Lidea"), è la società *holding* italiana del gruppo al cui apice vi è Dr Max Group Holdings Plc (nel seguito, "Gruppo DMB" o "Acquirente"), attivo nella gestione di catene di farmacie in sei Paesi (Repubblica Ceca, Romania, Polonia, Slovacchia, Serbia e Italia) e offre ai propri clienti le seguenti categorie di prodotto: (i) farmaci con obbligo di prescrizione medica; (ii) farmaci senza obbligo di prescrizione medica, ivi inclusi medicinali di automedicazione, integratori alimentari e parafarmaci; (iii) cosmetici e prodotti per la salute e il benessere; (iv) prodotti nutrizionali e beni di consumo corrente e (v) prodotti a marchio proprio (Dr. Max), quali integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici e farmaci. In Italia il Gruppo DMB è presente con una rete di circa 238 farmacie e, inoltre, gestisce una rete di distribuzione all'ingrosso di farmaci e prodotti sanitari, con *hub* logistici principali in Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia. Il Gruppo DMB è controllato a sua volta da Penta Investment Limited (di seguito, "Gruppo Penta"). Il Gruppo Penta, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a [5-10] \* miliardi di euro a livello globale, di cui circa [5-10] miliardi di euro realizzati nell'Unione europea e circa [300-400] milioni di euro realizzati in Italia.

2. Farmacie Italiane S.r.l. (C.F. 10532530960; di seguito, "Farmacie Italiane" o "Target" e, unitamente alle altre società controllate, "Gruppo Target"), è la società *holding* del gruppo, attivo in Italia, sia tramite punti vendita fisici sia tramite piattaforme *online*, nel settore delle farmacie e parafarmacie (le cui licenze sono detenute dalle società del Gruppo Target), comprendente 48 punti vendita (di cui 44 farmacie e 4 parafarmacie) operanti con il marchio "Farmacie Italiane", nonché talvolta sotto la denominazione "Farmacrimi" e "Parafarmacrimi". Il Gruppo Target ha altresì svolto, fino a maggio 2026, attraverso la società controllata Farma-C Distribuzione S.r.l., l'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci a grossisti e a società di intermediazione farmaceutica che a loro volta rivendono ai grossisti su base nazionale. Il capitale sociale di Farmacie Italiane è

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

attualmente detenuto da F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A. (72,64%), Farmacrimi S.r.l. (26,91%) e Medeopart 5 s.s. (0,45%). Il Gruppo Target, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [200-300] milioni di euro a livello globale, di cui circa [200-300] milioni di euro realizzati nell'Unione europea e circa [200-300] milioni di euro realizzati in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione notificata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Lidea, del controllo esclusivo di Farmacie Italiane, mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale della medesima.

4. Il contratto di acquisto delle partecipazioni contiene patti di non concorrenza e non sollecitazione in base ai quali F2i e Farmacrimi si impegnano, per un periodo pari a trentasei mesi dal perfezionamento dell'operazione, a non svolgere, direttamente o indirettamente, e a far sì che le proprie affiliate o parti correlate non svolgano, alcuna delle seguenti attività: *[omissis]*

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore 595 milioni e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 36 milioni di euro.

6. I patti di non concorrenza e non sollecitazione descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente a un periodo di due anni, circoscritti ai prodotti-servizi e all'area geografica dove essa opera e che non impediscano di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche per partecipazioni finanziarie superiori al 2% del capitale sociale<sup>1</sup>.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *I mercati rilevanti*

7. In considerazione delle attività svolte dalle Parti, l'Operazione riguarda i seguenti mercati: (i) distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti parafarmaceutici realizzata dai distributori intermedi; (ii) vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici; (iii) vendita al dettaglio di prodotti parafarmaceutici.

---

<sup>1</sup> Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.U.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.



8. Per quanto riguarda il mercato *sub i*), l'Autorità nei suoi precedenti<sup>2</sup> ha distinto tra i distributori intermedi (*full-line wholesaler*), i quali forniscono in tempi rapidi l'intera gamma di farmaci prescrivibili, dagli *short-line wholesaler* che, al contrario, si concentrano su una gamma di prodotti ad alto volume di vendita e, tendenzialmente, forniscono un servizio di consegna con minore frequenza (questi ultimi, quindi, non si configurano come distributori ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 219/2006 e non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 104 e seguenti dello stesso).

9. Sotto il profilo geografico e in base ai più recenti precedenti dell'Autorità<sup>3</sup>, il mercato geografico è stato definito di dimensione locale coincidente, in considerazione dei tempi di consegna e degli altri aspetti rilevanti per la distribuzione (densità dei clienti, costi di trasporto, ecc.), con l'area geografica compresa entro una distanza pari a 100 km stradali da ciascun deposito<sup>4</sup>.

10. Per quanto riguarda i mercati *sub ii*) e *iii*), sotto il profilo merceologico, secondo la consolidata prassi dell'Autorità<sup>5</sup>, la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici rappresenta un mercato distinto rispetto alla vendita di prodotti parafarmaceutici.

11. Per quel che riguarda l'estensione geografica, ciascuno di tali mercati, nei citati precedenti, è stato definito in via di prima approssimazione di dimensione pari al territorio comunale. Tale definizione è stata, tuttavia, lasciata aperta in quanto – soprattutto nei comuni di maggiori dimensioni – è stato ritenuto plausibile una definizione geografica più ristretta, ad esempio a livello di circoscrizioni municipali. In particolare, in linea con la definizione adottata dall'Autorità in settori in cui la distribuzione avviene tramite punti vendita<sup>6</sup>, è stato ritenuto possibile effettuare un'analisi anche a livello di bacini di utenza (c.d. *catchment area*), costituiti, in via di prima approssimazione, da isocrone di 15 minuti di guida da ciascun punto vendita (centroide) in normali condizioni di traffico<sup>7</sup>.

12. Ai fini dell'Operazione, non appare tuttavia necessario procedere a una più puntuale delimitazione dei mercati, dei prodotti e geografici, poiché essa non porterebbe comunque a una diversa valutazione dei suoi effetti concorrenziali.

---

<sup>2</sup> Cfr., *ex multis*, C12722 - *Cooperativa Esercenti Farmacia/Unico La Farmacia dei Farmacisti/Newco*, provvedimento n. 31648 del 29 luglio 2025, in Bollettino n. 32/2025; C12304 - *So.Farma Morra/Corofar-Newco*, provvedimento n. 28328 del 4 agosto 2020, in Bollettino n. 34/2020; C12146 - *CO.FI.MO-CO.TA.FAR.TI/Newcotafarti*, Provvedimento n. 27038 del 14 febbraio 2018, in Bollettino n. 8/2018; C12115 - *Cooperativa Esercenti Farmacia/Farmacampania*, Provvedimento n. 26799 del 11 ottobre 2017, in Bollettino n. 41/2017; C12111 - *CEF-Cooperativa Esercenti Farmacia/Coofarma Salento*, provvedimento n. 26797 del 4 ottobre 2017, in Bollettino n. 40/2017.

<sup>3</sup> Cfr. C12722 - *Cooperativa Esercenti Farmacia/Unico La Farmacia dei Farmacisti/Newco*, provvedimento n. 31648 del 29 luglio 2025, cit..

<sup>4</sup> È possibile estendere tale distanza a 110 km stradali, in considerazione del fatto che, le condizioni concorrenziali dei mercati locali possono variare sensibilmente anche in presenza di limitate modifiche dell'estensione geografica considerata, in ragione della distribuzione non omogenea della domanda, della localizzazione puntuale dei depositi e della diversa capacità competitiva degli operatori (cfr. C12722 - *Cooperativa Esercenti Farmacia/Unico La Farmacia Dei Farmacisti/Newco*, cit.).

<sup>5</sup> Cfr. C12226 - *Admenta Italia/Gruppo Pharmacoop*, provvedimento n. 27667 del 30 luglio 2019, in Bollettino n. 20/2019; C12196 - *F2I SGR/Gruppo Crimi*, provvedimento n. 27409 del 31 ottobre 2018, in Bollettino n. 43/2018.

<sup>6</sup> Cfr., *ex multis*, C12751 - *Conad Adriatico/Risto Cash & Carry-Eurocisetete-Cisette Più Sette*, provvedimento n. 31815 del 20 gennaio 2026, in Bollettino n. 6/2026; C12488 - *Bubbles Bidco/Quattro*, provvedimento n. 30404 del 2 dicembre 2022, in Bollettino n. 46/2022.

<sup>7</sup> In particolare, sono state considerate le condizioni di traffico di un mercoledì futuro, alle ore 18.00.

### ***Effetti dell'Operazione***

**13.** L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, sia dal punto di vista orizzontale che verticale.

**14.** In particolare, con riferimento al mercato della distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici si osserva che:

- il Gruppo Target è stato attivo nella distribuzione a favore di distributori all'ingrosso autorizzati e, in misura del tutto trascurabile, nella distribuzione verso operatori al dettaglio. Tale attività è stata, in ogni caso, cessata a partire da maggio 2026, con contestuale avvio delle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ai sensi del d.lgs. n. 219/2006;
- il Gruppo DMB è attivo esclusivamente nella distribuzione all'ingrosso a favore delle farmacie e parafarmacie del medesimo Gruppo.

**15.** Le circostanze richiamate escludono che l'Operazione sia idonea a determinare criticità di tipo concorrenziale, considerato il carattere residuale dell'attività di distribuzione all'ingrosso verso terzi svolta dal Gruppo Target, peraltro cessata da maggio 2026, nonché il carattere essenzialmente *captive* dell'attività del Gruppo DMB. Pertanto, l'Operazione non appare idonea a modificare in misura apprezzabile le dinamiche concorrenziali nei mercati a monte della distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

**16.** Con riferimento ai mercati della vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, non si ravvisano criticità concorrenziali di natura orizzontale derivanti dall'operazione. Infatti, posto che il Gruppo DMB è attivo in Italia con una rete di 238 farmacie e il Gruppo Target ha 48 punti vendita (44 farmacie e 4 parafarmacie), sia considerando una definizione geografica comunale sia una più restrittiva, rappresentata da mercati isocronali di 15 minuti di guida centrati sulle farmacie, si osserva, sulla base dei dati forniti dalla Parte notificante, che l'entità *post-merger* deterrà, nelle varie distinzioni merceologiche dei mercati (farmaci e parafarmaci), quote di mercato sempre inferiori al 20%. Parimenti, non si rilevano criticità concorrenziali pur considerando isocrone di 10 minuti di guida, atteso che le quote di mercato *post-merger* sono altresì contenute (generalmente inferiori al 20%). Peraltro, in tali mercati (comunali o isocronali), sono sempre presenti numerose altre farmacie situate in prossimità delle farmacie delle Parti. Pertanto, l'operazione non appare in grado di determinare effetti di natura concorrenziale significativi.

**17.** Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di significative sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e non sollecitazione pattuite sono accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i patti che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

---

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---

**C12841 - RENAISSANCE PARTNERS SICAV RAIF-LUCCINI/REWAY GROUP***Provvedimento n. 32036*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalle società Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF e Luccini S.r.l. in data 30 giugno 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF (di seguito, "RP SICAV") è un fondo di investimento di diritto lussemburghese, gestito da Renaissance AIFM S.à r.l., società a responsabilità limitata soggetta al controllo indiretto della società Renaissance Partners S.à r.l. (di seguito, "RP"), a sua volta detenuta dalle società *[omissis]*\*, *[omissis]* e *[omissis]*, ciascuna con una percentuale del 33,3333% (di seguito quest'ultime, insieme alle società direttamente o indirettamente controllate da RP SICAV, "Gruppo RP"). Il Gruppo RP è attivo nella gestione e nell'investimento di imprese, principalmente a conduzione familiare, situate in Italia o in altri Paesi europei principalmente focalizzate nei settori della tecnologia e dei servizi professionali, industria e servizi specializzati, sostenibilità ambientale e sanità.

Il Gruppo RP, nel 2025, ha realizzato un fatturato pari a circa *[2-3]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa *[2-3]* miliardi di euro nell'Unione europea e circa *[1-2]* miliardi di euro in Italia.

2. Luccini S.r.l. (C.F. 12664970964; di seguito e insieme alle sue controllate, tra cui Taverone S.r.l., "Luccini") è una società di diritto italiano costituita nel novembre 2022 che svolge le attività di *holding* di partecipazioni soggetta al controllo esclusivo di persona fisica *[omissis]*.

Luccini, nel 2024, ha realizzato<sup>1</sup> un fatturato pari a circa *[inferiore a 1 milione di]* euro interamente in Italia.

3. Reway Group S.p.A. (C.F. 12141620968; di seguito, "Reway" o "*Target*") è una società per azioni di diritto italiano quotata Borsa Italiana, attualmente soggetta al controllo esclusivo di Luccini che,

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> Luccini è una *holding* pura di partecipazioni e, pertanto, non genera fatturato. Il fatturato a essa qui ascritto corrisponde ai ricavi generati da Taverone S.r.l. attraverso l'attività di affitto, gestione e vendita di beni immobili. Nel suddetto fatturato non è incluso quello di Reway Group S.p.A., società *target* della presente operazione, attualmente controllata da Luccini.

anche attraverso le proprie controllate, è attiva nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di infrastrutture pubbliche autostradali, stradali e ferroviarie. In particolare, il capitale sociale di Reway è detenuto da Luccini per il 64,43% e da altre tre persone fisiche che, anche per il tramite di società di gestione di partecipazioni, detengono rispettivamente il 7,27%, il 10,90% e lo 0,78% (di seguito, “Azionisti di Minoranza”). Il restante 16,62% del capitale è detenuto invece da flottante di mercato.

Reway, nel 2025, ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa [100-595] milioni di euro, interamente in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nel passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto di Reway, la quale è attualmente controllata da Luccini e, a esito dell'Operazione, sarà controllata congiuntamente da Luccini e RP SICAV.

5. In particolare, attraverso una società veicolo di diritto italiano di nuova costituzione e a seguito della stipulazione di distinti contratti di compravendita, RP SICAV e Luccini verranno a detenere una quota pari all'83,38% del capitale di Reway, di cui il 25,01% afferente a Luccini e il restante 58,37% a RP SICAV. Inoltre, ad esito di tale acquisizione vi sarà un'OPA Obbligatoria e, nel caso di acquisizione dell'intero capitale sociale<sup>2</sup>, il *delisting* della società dalle quotazioni di borsa.

6. Contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di compravendita, RP SICAV e Luccini hanno sottoscritto un *term sheet* che disciplina anche la *governance* di Reway. In particolare, si prevede che:

- a) il Consiglio di Amministrazione di Reway sarà composto da cinque (o sette) membri, di cui tre (o quattro) amministratori, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, saranno nominati da RP SICAV e due (o tre) amministratori da Luccini;
- b) la persona fisica controllante di Luccini sarà uno degli amministratori designati e sarà nominato Amministratore Delegato di Reway. Inoltre, fino alla sua permanenza in carica [omissis], le delibere concernenti talune materie di natura strategica<sup>3</sup>, non potranno essere validamente adottate senza il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati da Luccini;
- c) nel caso di nomina di un nuovo amministratore delegato, è prevista la designazione congiunta dello stesso da parte di Luccini e RP SICAV;
- d) i diritti di veto di cui al punto b) saranno efficaci fintanto che la persona fisica controllante di Luccini mantenga la carica di Amministratore Delegato di Reway;

7. Pertanto, a esito dell'Operazione, RP SICAV e Luccini deterranno, anche alla luce dei patti parasociali, il controllo congiunto sulla *Target*.

8. Inoltre, nel *term sheet* è previsto un accordo di investimento accluso a un patto parasociale, che verrà sottoscritto da RP SICAV e Luccini, che disciplina gli obblighi di esclusiva e non concorrenza a carico della persona fisica [omissis], il quale – fino a quando rivestirà la carica di [omissis] e per i [omissis] successivi alla cessazione della stessa per qualsivoglia motivo – non potrà svolgere, [omissis].

---

<sup>2</sup> Nel caso di acquisizione dell'interezza del capitale sociale di Reway, Luccini e RP SICAV, anche tramite veicoli societari, deterranno rispettivamente una partecipazione del 30% e del 70% di Reway.

<sup>3</sup> *Inter alia*, modifiche al *business plan*, nonché l'approvazione del *budget* annuale e di nuovi *business plan*.

9. Ulteriori obblighi di non concorrenza e non sollecitazione sono previsti anche in uno dei contratti di compravendita di uno degli Azionisti di Minoranza (anche con riferimento alla società veicolo utilizzata per la partecipazione in Reway), consistenti, per un periodo di *[omissis]*.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

11. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritti dalle Parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e che non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 2% del capitale sociale <sup>4</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

#### *Il mercato rilevante*

12. In considerazione dell'attività della *Target*, l'Operazione interessa il mercato della progettazione e realizzazione di opere pubbliche<sup>5</sup>. Sotto il profilo merceologico, tale mercato comprende tutte le opere di progettazione e realizzazione di strade e autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane e opere idrauliche<sup>6</sup>. A riguardo, i più recenti precedenti dell'Autorità<sup>7</sup> considerano una possibile differenziazione tra le infrastrutture per il trasporto ferroviario, rispetto a quello per le

<sup>4</sup> Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione" (2005/C 56/03), in GUUE del 5 marzo 2005.

<sup>5</sup> A livello nazionale, il settore delle opere pubbliche è regolato dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche (c.d. Codice dei contratti pubblici) che, tra le altre cose, definisce criteri di pubblicità e trasparenza nelle fasi di selezione, partecipazione alle gare, presentazione delle offerte, aggiudicazione ed esecuzione dei contratti e fissa, altresì, i requisiti minimi per poter accedere al mercato. Cfr. C5591 - *Impregilo Edilizia / Bocoge SpA Costruzioni Generali*, provvedimento n. 11500 del 12 dicembre 2002, in Bollettino n. 50/2002; C5896 - *Impresa Pizzarotti & C./Impregilo-Partecipazioni*, provvedimento n. 12321 del 7 agosto 2003, in Bollettino n. 32/2003; C11779B - *Salini/Impregilo*, provvedimento n. 24236 del 20 febbraio 2013, in Bollettino n. 9/2013 e C12350 - *Fincantieri Infrastrutture/Rami di azienda di Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali*, provvedimento n. 28529 del 26 gennaio 2021, in Bollettino n. 7/2021.

<sup>6</sup> Cfr. C12141 - *Ferrovie dello Stato Italiane/Anas*, provvedimento n. 26944 del 17 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018, C12807 - *Ferrovie dello Stato Italiane/Ramo di azienda di Impresa Pizzarotti & C.* del 31 marzo 2026, in Bollettino n. 16/2026 e C12809 - *ICG Infrastructure Fund II Investment-Francesco Comune/Servizi Ferroviari Integrati-Francesco Comune Costruzioni-Comcreta Rent-Ramo D'azienda di Comcreta Engineering* del 15 aprile 2026, in Bollettino n. 18/2026.

<sup>7</sup> Cfr. *ibidem*.

opere di ingegneria civile e industriale. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'Operazione, non appare necessario stabilire se l'attività di progettazione e realizzazione di opere ferroviarie tradizionali individui un mercato del prodotto distinto, in considerazione del fatto che, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione degli effetti non cambia.

**13.** Da un punto di vista geografico, seguendo il consolidato orientamento nazionale, il mercato della costruzione e manutenzione di opere pubbliche si ritiene di dimensione quantomeno nazionale<sup>8</sup>, in ragione dell'omogeneità nelle condizioni generali di accesso e di svolgimento delle relative gare.

#### ***Gli effetti dell'Operazione***

**14.** L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, in quanto non determinerà alcuna modifica sostanziale degli attuali assetti concorrenziali.

**15.** In particolare, l'Operazione consiste nel passaggio da controllo esclusivo di Reway da parte di Luccini al controllo congiunto da parte di Luccini e RP SICAV. Nel mercato della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, sotto il profilo orizzontale, non vi è alcuna sovrapposizione in quanto il Gruppo RP non è attivo in tale mercato e Luccini era attiva in tale mercato esclusivamente tramite la *Target*. Peraltro, la *Target* appare avere una quota di mercato limitata anche considerando, in via cautelativa, una definizione merceologica più ristretta, relativa alla progettazione e realizzazione dei lavori nel solo settore ferroviario con una dimensione geografica coincidente con l'Italia. Infatti, la *Target* nel 2025 risulta detenere una quota di mercato inferiore all'1%, in un contesto ove operano diversi altri qualificati concorrenti (ad esempio, WeBuild, Salcef Group, Itinera, Ghella, Pizzarotti).

**16.** Pertanto, l'Operazione non appare suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale del mercato.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e non sollecitazione intercorsi tra le Parti sono accessori all'Operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, che i suddetti patti non si realizzino oltre i limiti indicati;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

---

<sup>8</sup> Cfr. *ibidem*.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---



**C12842 - UNES MAXI/EMMECI-MEGA***Provvedimento n. 32037*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Unes Maxi S.p.A. pervenuta in data 1° luglio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Unes Maxi S.p.A. (C.F. 07515280159; di seguito "Unes"), è una società per azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da Finiper Canova Group S.p.A. (P.IVA 10893660158, di seguito "Finiper" o, con riferimento al gruppo societario, "Gruppo Finiper"). Unes opera in Italia nel settore della distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, con circa 200 punti vendita, sia di proprietà che di imprenditori affiliati, dislocati tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria, con le insegne Unes e Il viaggiator Goloso. La controllante Finiper opera, direttamente e indirettamente, tra gli altri: (i) nei settori del commercio al dettaglio di beni alimentari e non alimentari, tramite le controllate Iper Montebello S.p.A., Universo S.r.l. e Giannasi 1967 S.r.l., e (ii) nei settori immobiliare e di compravendita e gestione di beni immobiliari tramite le controllate Particom Uno S.p.A., Galleria Verde S.r.l., TEA S.p.A., Clivia S.p.A. e Villa Carmen S.r.l..

2. Finiper, nel 2025, ha realizzato in Italia un fatturato consolidato pari a circa [3-4]\* miliardi di euro.

3. Emmeci S.p.A. (C.F. 04062200169; di seguito "Emmeci") è una società per azioni il cui capitale sociale è detenuto, per una quota complessivamente rappresentativa del 90%, da due persone fisiche in misura eguale, e per la restante parte dalla stessa società con azioni proprie. Emmeci opera in Italia nel settore della distribuzione organizzata al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, con trenta punti vendita *discount* a insegna "MD" dislocati in diverse province della Lombardia e dati in affiliazione.

4. Emmeci, nel 2025, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [35-100] milioni di euro.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

5. Mega S.r.l. (C.F. 02837810965; di seguito “Mega”) è una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è detenuto per una quota pari al 50% da una persona fisica che riveste anche la qualifica di socio di maggioranza di Emmeci e per il restante 50% da Cimeka S.r.l..

Mega opera nel settore immobiliare, svolgendo in particolare attività di locazione di immobili a uso commerciale in misura pressoché totalitaria a favore di Emmeci.

6. Mega, nel 2025, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [1-10] milioni di euro.

## II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

7. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Unes di partecipazioni rappresentative l’intero capitale sociale delle società Emmeci e Mega. Come condizione sospensiva<sup>1</sup> per l’acquisizione di Emmeci, [omissis].

8. All’esito dell’Operazione, il Gruppo Finiper Canova, tramite Unes, eserciterà il controllo esclusivo su Emmeci (e dunque sui trenta punti vendita al dettaglio da essa gestiti) e su Mega.

- Le Parti hanno stipulato nel contratto di compravendita dei patti di non concorrenza e non sollecitazione, [omissis].

## III. LA QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

9. L’Operazione costituisce una concentrazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di due imprese. Nello specifico, le due acquisizioni in oggetto sono da considerarsi come un’unica concentrazione dal momento che hanno luogo tra i medesimi soggetti e in considerazione delle condizioni descritte nel contratto<sup>2</sup>.

10. L’Operazione rientra, quindi, nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

11. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritti dalle parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore delle imprese acquisite, a condizione che essi siano limitati geograficamente all’area d’attività delle stesse, estesi temporalmente a un periodo di due anni, e non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche in imprese diverse dalle società

---

<sup>1</sup> Sono previste altre condizioni sospensive quali: [omissis].

<sup>2</sup> Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), che al paragrafo 50 dispone quanto segue: “Se due o più operazioni (ciascuna delle quali determina un’acquisizione di controllo) hanno luogo tra le medesime persone o imprese nell’arco di un periodo di due anni, saranno considerate come una concentrazione unica, indipendentemente dal fatto che riguardino lo stesso settore o parti della stessa attività”.

quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 2% del capitale sociale<sup>3</sup>.

#### IV. LA VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

##### IV.1. I mercati rilevanti

12. L'Operazione in esame interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo (di seguito, "GDO") e il mercato della locazione e della gestione immobiliare.

##### IV.2. Il settore della GDO

13. La concorrenza in questo settore è estremamente articolata, giocandosi su diverse variabili strategiche e su diversi ambiti territoriali.

14. In particolare, in tale settore operano soggetti con dimensioni, caratteristiche e formule organizzative estremamente variegata. Una prima distinzione viene effettuata tra Grande Distribuzione, costituita da catene di punti vendita facenti capo a un'unica impresa o gruppo societario di imprese (le c.d. imprese a succursali), e Distribuzione Organizzata, che comprende catene di punti vendita facenti capo a soggetti imprenditoriali giuridicamente distinti (generalmente società di piccola o media dimensione), ma legati da un rapporto di collaborazione volontaria, formalizzato mediante vincoli contrattuali e/o formule associative quali consorzi, unioni volontarie, cooperative di consumo, ecc..

15. In tale contesto si osserva che, a livello nazionale, la competizione all'interno del settore della GDO si sviluppa essenzialmente tra catene distributive, intese come insiemi di punti vendita che operano con una sostanziale uniformità di insegna e di immagine. Il confronto competitivo avviene sulla dimensione complessiva della catena stessa, sull'immagine e sulla capacità di penetrazione dell'insegna, sulla localizzazione dei punti vendita, sulla copertura dei diversi mercati locali, sulle politiche di approvvigionamento, ecc..

16. Sul punto, occorre osservare che talune catene della GDO – quali ad esempio, Conad, Coop, Pam, Carrefour, Lidl, Eurospin – presentano una uniformità significativa tra punti vendita e, in generale, nelle politiche commerciali della catena stessa, emergendo un ruolo della catena in termini di strategie con impatto strategico oltre il perimetro locale. Al contrario, alcune "alleanze" della GDO – quali ad esempio quelle afferenti a Selex Commerciale<sup>4</sup> o al Gruppo Végé<sup>5</sup> – presentano una maggiore differenziazione tra consorziati, che quindi definiscono, spesso in modo autonomo, il *format* di vendita e i marchi del punto vendita (che spesso differiscono significativamente e hanno una connotazione più locale).

---

<sup>3</sup> Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" (2005/C 56/03), in GUUE del 5 marzo 2005.

<sup>4</sup> All'interno di Selex, i singoli CE.DI. presentano *format* e marchi differenti, ad esempio: Supermercati Cadore (Cadore Supermercati S.p.A.), Supermercati Gulliver (Alfi S.r.l.), Oasi-Tigre (Gabrielli Magazzini S.p.A.), Famila-Max-IlCentesimo (CDS S.p.A.), Il Castoro-Ipertriscout-DEM-Pewex-Sacof-Ipercarini-Iperfamili (DE.DI Gros S.c.a.r.l.), Italmark (Italbrix S.p.A.), Elite (Superelite S.p.A.) Ali-Aliper (Ali S.p.A.) SiConTé (CE.DI. Marche S.c.a.r.l.), Mercatò-MercatòExtra-MercatòBig-MercatòLocal (Dimar S.p.A.), EMISupermercati (GMF S.p.A.), ecc..

<sup>5</sup> All'interno di Végé, i singoli CE.DI. presentano *format* e marchi differenti, ad esempio: Bennet (Bennet S.p.A.), Decò-IperConveniente (F.II Arena S.r.l.), IperTosano (Supermercati Tosano Cerea S.r.l.), DiMeglio (GFE S.r.l.), e la stessa Multicedi.

17. A livello locale, invece, il confronto competitivo si svolge più propriamente sulle politiche dirette al consumatore, improntate sui prezzi di vendita, sull'assortimento, sulle promozioni, sulle politiche di fidelizzazione al punto vendita, e più in generale sulle strategie commerciali a livello *retail*.

18. Risulta quindi possibile individuare un primo versante, rappresentato dai mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, mentre un altro versante è rappresentato dal mercato nazionale degli approvvigionamenti di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo.

#### ***IV.3. I mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo***

19. L' Operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della GDO.

20. Nell'ambito dei più recenti provvedimenti relativi a operazioni di concentrazione nel settore della GDO<sup>6</sup>, l'Autorità ha, in primo luogo, incluso i punti vendita gestiti con formula *discount* nei mercati rilevanti relativi alle tipologie di punti vendita della GDO di dimensione corrispondente, e cioè *superette* (100-399 mq), supermercati (400-2.499 mq) e ipermercati (dai 2.500 mq in su), in quanto considerati dai consumatori un'opzione di acquisto sostituibile con tali altre tipologie di punto vendita della GDO.

21. Inoltre, con riferimento a ipermercati, supermercati e *superette*, l'Autorità ha definito i seguenti mercati merceologici distinti:

- i. *il mercato delle superette*, comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 2499 mq (e cioè le stesse *superette*, i supermercati e i *discount* di dimensione inferiore ai 2500 mq);
- ii. *il mercato dei supermercati*, comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione dai 100 mq in su (e cioè supermercati, *superette*, ipermercati e *discount*);
- iii. *il mercato degli ipermercati*, comprensivo di tutti i punti vendita da 400 mq in su (e cioè ipermercati, supermercati e *discount* di dimensione pari o superiore ai 400 mq).

22. Sotto il profilo geografico, sono stati definiti mercati locali costituiti da curve isocrone centrate sui punti vendita *target* dell'ampiezza di 10 minuti di guida per il mercato delle *superette* e di 15 minuti di guida per i mercati dei supermercati e degli ipermercati in effettive condizioni di mercato.

23. Sul punto, si rileva che l'impresa *target* Emmeci è attiva attraverso trenta punti vendita a insegna "MD" classificabili come segue:

- i. 3 *superette*, con superficie inferiore a 400 mq., situate nelle province di Brescia e Bergamo;
- ii. 27 supermercati, con superficie compresa tra 400 e 2.499 mq., situati nelle province di Monza Brianza, Bergamo, Lecco, Sondrio, Brescia, Milano e Como;

<sup>6</sup> Cfr., *ex multis*: C12247B - BDC Italia-Conad/Auchan, provvedimento n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Bollettino n. 10/2020; C12509 - PAC 2000A/Vari Rami di azienda, provvedimento n. 30500 del 28 febbraio 2023, in Bollettino n. 11/2023; C12487 - IN'S Mercato/Ramo di azienda DICO, provvedimento n. 30414 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023; C12490 - Fratelli Arena/Due Rami di azienda di Superisola, provvedimento n. 30337 dell'11 ottobre 2022, in Bollettino n. 39/2022; C12580 - Conad Nord Ovest/Ramo di azienda di Bennet, provvedimento n. 30885 del 21 novembre 2023, in Bollettino n. 47/2023; C12667 - PAC2000/ Rami di azienda di DOC Roma - UNICOOP Firenze n. 31424 del 17 dicembre 2024, in Bollettino n. 1/2025; C12751 - Conad Adriatico/Risto Cash & Carry-Eurocisettes-Cisette Più Sette, provvedimento n. 31709 del 28 ottobre 2025, in Bollettino n. 42/2025.

24. Pertanto, nel caso di specie, i mercati locali interessati sono quelli delle *superette* e dei supermercati, individuati sotto il profilo geografico secondo la metodologia descritta *supra* a seconda della tipologia del punto vendita.

#### ***IV.4. I mercati dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo***

25. I mercati dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo afferiscono agli acquisti effettuati dalle catene della GDO, che rappresentano il lato della domanda, direttamente presso produttori di beni di largo consumo alimentari e non, che costituiscono il versante dell'offerta, ai fini della rivendita nel canale della distribuzione moderna.

26. Come noto, al fine di ottenere condizioni di maggior favore in relazione alle quantità domandate per i prodotti a marchio dell'industria, è frequente l'aggregazione tra catene della GDO (in forma di associazione di imprese e medi-grandi consorzi) in c.d. "centrali (o alleanze) di acquisto".

27. L'Autorità negli ultimi anni ha lasciato aperta l'esatta definizione merceologica del mercato, in particolare sulla questione se debbano essere individuati distinti mercati per ciascuna categoria di prodotti e in merito alla distinzione dei rispettivi marchi<sup>7</sup>. Nel caso di specie si ritiene non necessario pervenire a una esatta delimitazione merceologica dei mercati dell'approvvigionamento in quanto la stessa non risulta suscettibile di creare significativi effetti per la concorrenza nei mercati dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo.

28. Dal punto di vista geografico, tali mercati hanno generalmente dimensione nazionale, effettuandosi a livello nazionale sia gli acquisti che le relative negoziazioni. Possono far eccezione alcune categorie di prodotti freschi o di tipicità locale, caratterizzati da mercati di dimensione più circoscritta, che tuttavia sono generalmente esclusi dall'ambito di contrattazione delle centrali d'acquisto.

#### ***IV.5. I mercati della locazione immobiliare a uso commerciale***

29. L'Operazione interessa anche il settore immobiliare e, in particolare, il mercato della locazione di immobili a uso commerciale. Tale mercato ha a oggetto la locazione di magazzini, negozi e qualunque altro bene immobile destinato all'esercizio della rivendita di beni e servizi al consumatore finale<sup>8</sup>.

30. Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato può essere circoscritta al territorio provinciale in cui l'immobile è situato, in considerazione dei limiti territoriali della domanda e delle diverse condizioni di domanda e offerta che possono sussistere nelle differenti aree<sup>9</sup>. D'altro canto, l'assenza di vincoli amministrativi che limitano l'esercizio dell'attività a un determinato ambito locale, nonché la possibile sostituibilità tra complessi immobiliari, aventi la medesima destinazione

---

<sup>7</sup> Cfr., *ex multis*: C12247B - BDC Italia-Conad/Auchan, cit.; C12509 - PAC 2000A/Vari Rami di azienda, cit.; C12487 - IN'S Mercato/Ramo di azienda DICO, cit.; C12490 - Fratelli Arena/Due Rami di azienda di Superisola, cit.; C12580 - Conad Nord Ovest/Ramo di azienda di Bennet, cit. e C12751 - Conad Adriatico/Risto Cash & Carry-Eurocisetite-Cisetite Più Sette, cit..

<sup>8</sup> Cfr. C11242 - Immobiliare Gallerie Commerciali / Rami di Azienda di Iper Montebello, provvedimento n. 22824 del 22 settembre 2011, in Bollettino n. 38/2011.

<sup>9</sup> Cfr. C11242 - Immobiliare Gallerie Commerciali / Rami di Azienda di Iper Montebello, cit. e C11067 - Zara Italia / Società Italiana Sviluppo Investimenti Mobiliari Immobiliari, provvedimento n. 22489 del 1° giugno 2011, in Bollettino n. 22/2011.

d'uso e localizzati in diverse province, potrebbero portare ad allargare l'area geografica. Si rileva, comunque, che, qualunque sia la dimensione geografica considerata, l'Operazione non modifica in maniera sostanziale la struttura concorrenziale del mercato.

**31.** Difatti, nel caso di specie, si evidenzia che l'attività di locazione immobiliare di Mega è, in misura pressoché totalitaria, svolta a favore di Emmeci, la quale opera soltanto in alcune province della Lombardia.

**32.** Con riguardo invece al Gruppo Finiper, di cui Unes fa parte, lo stesso opera nel settore immobiliare, svolgendo, *inter alia*, attività di locazione di beni immobili propri o in locazione a favore sia di società dello stesso Gruppo sia, a favore di terzi operatori del *retail*, gestendo gallerie di centri commerciali o di parchi commerciali o di immobili c.d. *stand-alone*.

**33.** Nel caso di specie, sono stati pertanto individuati, ai fini della valutazione dell'Operazione, i mercati locali riferiti rispettivamente alle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza Brianza e Sondrio, nelle quali sia Mega che il Gruppo Finiper Canova operano.

#### ***IV.6. Gli effetti dell'Operazione***

##### *I mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo*

**34.** L'Operazione riguarda trenta punti vendita e determina la sovrapposizione in 19 isocrone, come riportato in tabella n. 1, con quote solitamente inferiori al 25%-30%, con incrementi normalmente inferiori all'1-5% e indice HHI inferiore alle soglie di attenzione.

**Tabella n. 1: isocrone in cui è presente la target**

|    |              |                    |                    |          |
|----|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| 1  | Supermercato | [10-15%]           | [inferiore all'1%] | [10-15%] |
| 2  | Supermercato | [1-5%]             | [1-5%]             | [1-5%]   |
| 3  | Supermercato | non presente       | [5-10%]            | [5-10%]  |
| 4  | Supermercato | [5-10%]            | [1-5%]             | [5-10%]  |
| 5  | Supermercato | non presente       | [1-5%]             | [1-5%]   |
| 6  | Supermercato | [15-20%]           | [1-5%]             | [20-25%] |
| 7  | Supermercato | non presente       | [1-5%]             | [1-5%]   |
| 8  | Supermercato | non presente       | [10-15%]           | [10-15%] |
| 9  | Supermercato | [5-10%]            | [1-5%]             | [10-15%] |
| 10 | Supermercato | [10-15%]           | [10-15%]           | [20-25%] |
| 11 | Supermercato | [1-5%]             | [1-5%]             | [1-5%]   |
| 12 | Superette    | non presente       | [1-5%]             | [1-5%]   |
| 13 | Supermercato | [35-40%]           | [1-5%]             | [35-40%] |
| 14 | Supermercato | [5-10%]            | [1-5%]             | [5-10%]  |
| 15 | Supermercato | [1-5%]             | [1-5%]             | [5-10%]  |
| 16 | Supermercato | [15-20%]           | [inferiore all'1%] | [15-20%] |
| 17 | Supermercato | non presente       | [1-5%]             | [1-5%]   |
| 18 | Supermercato | non presente       | [10-15%]           | [10-15%] |
| 19 | Supermercato | [25-30%]           | [1-5%]             | [25-30%] |
| 20 | Supermercato | [1-5%]             | [1-5%]             | [1-5%]   |
| 21 | Supermercato | [1-5%]             | [1-5%]             | [1-5%]   |
| 22 | Supermercato | [inferiore all'1%] | [inferiore all'1%] | [1-5%]   |
| 23 | Supermercato | [1-5%]             | [1-5%]             | [5-10%]  |
| 24 | Supermercato | non presente       | [25-30%]           | [25-30%] |
| 25 | Supermercato | non presente       | [20-25%]           | [20-25%] |
| 26 | Superette    | non presente       | [10-15%]           | [10-15%] |
| 27 | Supermercato | [35-40%]           | [1-5%]             | [35-40%] |
| 28 | Supermercato | [1-5%]             | [1-5%]             | [5-10%]  |
| 29 | Supermercato | [5-10%]            | [1-5%]             | [10-15%] |
| 30 | Superette    | non presente       | [5-10%]            | [5-10%]  |

35. In dettaglio, dall'analisi delle quote di mercato dell'entità *post-merger* è possibile osservare che soltanto in due isocrone (le isocrone nn. 13 e 27) l'Operazione darà luogo a quote di mercato superiori alla soglia del 30%, ma con incrementi del punto vendita *target* del tutto marginali, pari a circa il [1-5%].

36. Inoltre, anche considerando gli indici HHI *post-merger*, si osserva che l'isocrona n. 13 e 27 registrano un valore, rispettivamente pari a 2584 e 2164 ma con un delta di poco superiore e di poco inferiore a 150<sup>10</sup>.

37. Peraltro, i valori del *diversion ratio* non superano il valore soglia del 20% stabilito dalla prassi dell'Autorità in tema di valutazione delle concentrazioni nel settore dalla GDO<sup>11</sup>, attestandosi rispettivamente per l'isocrona n. 13 sul 2,4% e per l'isocrona n. 27 sul 19,6%.

38. In considerazione delle quote di mercato, degli incrementi delle stesse, nonché dei valori dell'indice HHI e del *diversion ratio*, l'Operazione non risulta dare luogo a preoccupazioni concorrenziali.

*I mercati dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo*

39. Nel settore della GDO risultano operare attualmente circa diciassette catene distributive, di cui dieci con una quota nazionale complessiva superiore al 3%.

40. Attualmente la centrale di acquisto "Conad+Finiper" è la seconda alleanza per dimensione, aggregando i punti vendita che esprimono circa il 17 % del fatturato totale in Italia. In tale contesto i punti vendita *target* rappresentano circa lo 0,11% del totale in Italia.

41. In ragione del peso ridotto attribuibile a tali punti vendita, non si ritiene che l'Operazione possa avere effetti significativi sui mercati nazionali dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo.

*I mercati della locazione immobiliare per a uso commerciale*

42. Si osserva che le quote di mercato di Mega nella locazione immobiliare a uso commerciale, dai dati forniti dalle Parti, in tutte le province di cui alla tabella n. 2 risultano inferiori all'1%.

---

<sup>10</sup> Cfr. Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, 2004/C 31/03, punto 19: "È parimenti improbabile che la Commissione formuli obiezioni sotto il profilo della concorrenza orizzontale se, dopo la concentrazione, lo HHI è compreso tra 1 000 e 2 000 e il delta è inferiore a 250, ovvero se, dopo la concentrazione, lo HHI è superiore a 2 000 e il delta è inferiore a 150".

<sup>11</sup> Tale indice risulta in grado di cogliere gli effettivi rapporti di sostituibilità (e concorrenza reciproca) tra punti vendita inseriti nel medesimo mercato rilevante, considerando un valore soglia del 20%. Al di sotto di tale soglia si possono escludere *prima facie*, sulla base degli indicatori impiegati nell'esperienza e nella prassi delle Autorità di concorrenza a livello internazionale, effetti unilaterali di rilievo.



**Tabella n. 2: quote di mercato**

| N. | Mercato geografico         | Quota Gruppo Finiper | Quota Mega         | Quota congiunta    |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Provincia di Bergamo       | [1-5%]               | [inferiore all'1%] | [1-5%]             |
| 2  | Provincia di Brescia       | [5-10%]              | [inferiore all'1%] | [5-10%]            |
| 3  | Provincia di Como          | [1-5%]               | [inferiore all'1%] | [1-5%]             |
| 4  | Provincia di Lecco         | [inferiore all'1%]   | [inferiore all'1%] | [inferiore all'1%] |
| 5  | Provincia di Monza Brianza | [inferiore all'1%]   | [inferiore all'1%] | [inferiore all'1%] |
| 6  | Provincia di Sondrio       | [inferiore all'1%]   | [inferiore all'1%] | [inferiore all'1%] |

43. Pertanto, considerato l'incremento del tutto marginale apportato dall'impresa *target* alle quote di mercato congiunte *post-merger* (comunque irrilevanti in tutte e sei le province interessate), l'Operazione non darà luogo a effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

44. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, pertanto, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e non sollecitazione intercorsi tra le Parti sono accessori all'Operazione nei soli limiti descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, che i suddetti patti non si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Serena Stella*

IL PRESIDENTE  
*Saverio Valentino*

**C12843 - AKSIA SGR-PX3 PARTNERS HOLDINGS/VALSA GROUP***Provvedimento n. 32038*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da Aksia SGR S.p.A., pervenuta in data 6 luglio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Aksia SGR S.p.A. (C.F. 05572080967; di seguito, "Aksia") è una società di gestione del risparmio che gestisce fondi di investimento di tipo chiuso, destinati a essere investiti per l'acquisizione di società italiane di media dimensione. Tra le ulteriori società di portafoglio di Aksia vi sono imprese attive: (i) nei settori della produzione di componentistica meccanica di precisione (Kintek S.p.A.); (ii) nella progettazione e nella produzione di sistemi di magazzino, di stoccaggio e di prelievo automatico (Icam S.p.A.); (iii) nella progettazione e nella produzione di attrezzature e accessori per *yacht* e *superyacht* (Seasmart S.r.l.); (iv) nella produzione *business to business* di tessuti di alta qualità (Gommatex Spalmati S.r.l.); (v) nella produzione e nella fornitura di soluzioni di irrigazione (Irex S.p.A.); (vi) nell'ingegneria e nella produzione di impianti per processi industriali continui (Vomm Impianti e Processi S.p.A.); (vii) nelle cliniche dentali e dei poliambulatori (Primo S.p.A.); (viii) nell'industria del BPO (*business process outsourcing*) e *contact center* (Covisian S.p.A.); (ix) nell'industria alimentare (Ifex Group S.r.l., Nappi 1911 S.p.A., Fornaio del Casale S.p.A. e Valsa Group S.p.A.).

Il gruppo Aksia, nel 2025, ha realizzato un fatturato mondiale di circa [1-2]\* miliardi di euro, di cui circa [700-1000] milioni in Unione europea e [595-700] milioni di euro in Italia.

2. PX3 Partners Management Limited e PX3 Partners UK GP LLP sono società attive nella gestione degli investimenti e del *private equity*, controllate, da ultimo da PX3 Partners Holdings Limited, società di diritto del Guernsey (di seguito, congiuntamente alle controllate, "PX3"), il cui capitale sociale è detenuto da tre persone fisiche, manager del gruppo PX3, in misura paritetica.

PX3, nel 2025, ha realizzato un fatturato mondiale di circa [700-1000] milioni di euro, di cui circa [100-595] milioni in Unione europea e [100-595] milioni di euro in Italia.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Valsa Group S.p.A. (C.F. 11320300962; di seguito, “Valsa”) è una società a capo dell’omonimo gruppo di imprese specializzato in prodotti lievitati (pizze, focacce, pinse, panzerotti) a varie temperature (surgelato, fresco, ambiente). Valsa è attualmente controllata da Aksia che ne detiene la maggioranza del capitale sociale (63%). A sua volta, Valsa detiene la totalità del capitale sociale di Valpizza S.p.A., la quale, a sua volta, controlla direttamente e indirettamente le seguenti società: Megic Pizza S.r.l., La Pizza + 1 S.p.A., X&D S.p.A., Menchetti Food S.p.A., Il Borgo S.r.l. e Yahm S.p.A. (di seguito, Valsa, Valpizza e le controllate, saranno indicate anche come “Target”). Valsa, nel 2025, ha realizzato un fatturato mondiale di circa [100-595] milioni di euro, di cui circa [100-595] milioni in Unione europea e [35-100] milioni di euro in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nel passaggio da controllo esclusivo al controllo congiunto di Valsa, infatti quest’ultima, attualmente controllata in via esclusiva e indiretta da Aksia, a seguito dell’Operazione sarà controllata congiuntamente da Aksia e PX3.

5. L’Operazione, secondo quanto previsto dal contratto d’investimento, determinerà la costituzione di una società veicolo (di seguito “Topco”) che, da ultimo, controllerà il 100% di Valpizza. S.p.A. (nella quale sarà fusa per incorporazione Valsa). TopCo sarà partecipata direttamente o indirettamente da Aksia (per circa il 62.18% del capitale sociale), da PX3 (per il 29.55% del capitale sociale) e da un veicolo societario interamente partecipato da alcuni manager delle società parte di Valsa Group (per circa l’8,27% del capitale sociale).

Inoltre, quanto alla *governance* che si determinerà a esito dell’Operazione, lo statuto di Topco prevede che sia Aksia che PX3 avranno il diritto di nominare tre amministratori ciascuna all’interno del consiglio di amministrazione, mentre i restanti due membri, ovvero il presidente e di consigliere delegato, saranno nominati congiuntamente da Aksia e PX3. Lo statuto prevede altresì diritti di veto a favore di Aksia e PX3, in relazione a talune materie di competenza assembleare o dell’organo amministrativo, tra le quali anche materie strategiche, quali l’approvazione del *business plan*, del *budget* e la nomina del *senior management*.

## III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE

### a) I mercati rilevanti

7. Sotto il profilo merceologico, la Target è principalmente attiva in Italia nel mercato della produzione e commercializzazione di prodotti lievitati (pizze, focacce, pinse, panzerotti) a varie

temperature (surgelato, fresco, ambiente). In particolare l'attività è concentrata sul prodotto fresco e ambiente a brevissima conservazione per area panetteria.

8. In conformità con i precedenti nazionali e euro-unitari<sup>1</sup>, le attività in esame sono riconducibili ai mercati della produzione e commercializzazione dei prodotti da forno. In particolare, tali precedenti distinguono, quali mercati rilevanti autonomi in funzione della tipologia di prodotto: (i) i prodotti di pasticceria; (ii) i prodotti dolciari per la prima colazione, (iii) i prodotti di panetteria industriale confezionati e (iv) gli *snack* salati. All'interno di tali categorie, i mercati dei prodotti risultano ulteriormente segmentati in base: (i) alla modalità di consumo, tra prodotti destinati al consumo domestico in un momento successivo all'acquisto (c.d. "*in home*") e prodotti destinati al consumo fuori casa (c.d. "*out of home*"); (ii) alla modalità di conservazione, tra prodotti freschi e prodotti surgelati.

9. Sotto il profilo geografico, nei precedenti nazionali ed europei, i mercati relativi ai prodotti da forno sono di dimensione nazionale<sup>2</sup>.

10. In ogni caso, le definizioni del mercato del prodotto e geografico possono rimanere aperte non mutando la valutazione dell'Operazione qualunque sia il perimetro adottato.

#### ***b) Gli effetti dell'operazione***

11. L'Operazione non appare idonea a produrre distorsioni alla concorrenza in quanto, sotto il profilo orizzontale, non sono presenti sovrapposizioni tra le attività delle Parti, dal momento che PX3, soggetto che acquisisce il controllo congiunto a seguito dell'Operazione, non è attiva nel mercato della produzione e commercializzazione dei prodotti da forno. Peraltro, la Target, attiva nel mercato della panetteria industriale confezionata, principalmente tramite il canale *in home*, e marginalmente tramite il canale *out of home*, e nei freschi per la maggior parte del fatturato, qualunque sia la definizione del mercato utilizzata, è presente con quote di mercato marginali, inferiori al 5%.

12. Inoltre, nel segmento dei prodotti freschi operano numerosi produttori industriali e locali, tra cui Di Marco, PinsaMI e Tossini. Nel segmento dei prodotti surgelati sono presenti, tra gli altri, operatori di maggiori dimensioni quali Italtizza, Roncadin e Gruppo Margherita.

13. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

---

<sup>1</sup> Cfr. decisione della Commissione europea M.7946 - *Pai/Nestle/Froneri* del 14 luglio 2016; C12754 - *Aksia SGR/Cake Land*, provvedimento n. 31687 del 7 ottobre 2025, in Bollettino n. 41/2025; C12288 - *Forno d'Asolo/Pasticceria Bindi*, provvedimento n. 28194, in Bollettino n. 14/2020; C12174 - *BCEC Management X/Forno d'Asolo*, provvedimento n. 27273 del 20 luglio 2018, in Bollettino n. 30/2018; C12625 - *Frozen Investments-Sammontana Finanziaria/Sammontana-Forno d'Asolo* provvedimento n. 31293 del 23 luglio 2024, in Bollettino n.30/2024.

<sup>2</sup> Cfr. decisione della Commissione europea M.7946 - *Pai/Nestle/Froneri* cit e C12526 - *Frozen Investments-Sammontana Finanziaria/Sammontana-Forno d'Asolo*, cit.; C12288 - *Forno d'Asolo/Pasticceria Bindi*, cit. e C12174 - *BCEC Management X/Forno d'Asolo*, cit...

---

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---

**C12844 - LA DORIA/SOLANA SOCIETÀ AGRICOLA***Provvedimento n. 32039*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società La Doria S.p.A., pervenuta in data 7 luglio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. La Doria S.p.A. (C.F. 00180700650; di seguito, "La Doria"), è attiva nella produzione e commercializzazione di derivati del pomodoro e della frutta e di legumi in scatola, il cui capitale sociale è detenuto quasi interamente da Amalfi Invest S.p.A., società indirettamente controllata dal fondo di investimento Investindustrial VII LP, gestito da Investindustrial Advisors Limited, a sua volta controllata da Investindustrial S.A. ("Gruppo Investindustrial"). Il Gruppo Investindustrial ha realizzato, nel 2025, un fatturato consolidato pari a [15-20]\* miliardi di euro a livello globale, di cui circa [5-10] miliardi di euro realizzati nell'Unione europea e circa [1-5] miliardi di euro realizzati in Italia.

2. Solana Società Agricola S.p.A. (C.F. 03150380966; di seguito, "Solana"), è una società attiva nella trasformazione di pomodoro, con un portafoglio di prodotti che include polpa, concentrati e passata di pomodoro. In via residuale, Solana è altresì attiva nella trasformazione della zucca. Solana a sua volta detiene direttamente il 100% del capitale sociale di Desco S.p.A. (attiva nella trasformazione di pomodori, con un portafoglio che include passate e concentrati) e di Suncam S.p.A. (attiva nella commercializzazione di conserve di frutta e altre conserve vegetali). Il capitale sociale di Solana è detenuto per l'88% da Eight Holding One S.à.r.l. e per il restante 12% da SIREF S.p.A. (a sua volta partecipata da tre persone fisiche). Solana, nel 2025, ha realizzato un fatturato consolidato pari a [80-90] milioni di euro a livello globale, di cui circa [70-80] milioni di euro realizzati nell'Unione europea e circa [50-60] milioni di euro realizzati in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

3. L'Operazione di concentrazione notificata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di La Doria, del controllo esclusivo di Solana, mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale della medesima.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. Il contratto di acquisto delle partecipazioni contiene una clausola di non concorrenza e di non sollecitazione in base alla quale una delle tre persone fisiche socie del venditore SIREF S.p.A. s'impegna, per un periodo di [omissis] a seguito del completamento dell'operazione, a non: [omissis]

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore 595 milioni e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 36 milioni di euro.

6. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che non impediscano di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 2% del capitale sociale<sup>1</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *I mercati rilevanti*

7.. In considerazione delle attività svolte dalle Parti, l'Operazione riguarda i seguenti mercati: (i) lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro; (ii) conserve alimentari.

8. Per quanto riguarda il mercato *sub i*), sotto il profilo merceologico esso ricomprende, secondo la consolidata prassi dell'Autorità<sup>2</sup>, i segmenti dei pelati, della polpa, della passata, delle arricchite e del concentrato e rappresenta un unico mercato del prodotto, in considerazione delle abitudini d'uso dei consumatori e, in particolare, della circostanza che tutti i prodotti appartenenti ai diversi segmenti sono utilizzati come elemento base per la preparazione di condimenti, più o meno elaborati, per la pasta e altri piatti alimentari, e in tale uso non conoscono diretti sostituti industriali.

9. Sotto il profilo geografico, tale mercato ha dimensione nazionale, in considerazione della specificità dei modelli di consumo nazionali e del fatto che i consumi italiani sono soddisfatti quasi esclusivamente dalla produzione nazionale.

10. Con riguardo al mercato *sub ii*) delle conserve alimentari, sotto il profilo merceologico, esso ricomprende i segmenti delle conserve di pomodoro, conserve a base di frutta, vegetali in scatola e

---

<sup>1</sup> Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.U.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.

<sup>2</sup> Cfr. C12729 – *La Doria / Fegè-Fegé Logistica*, provvedimento n. 31590 del 24 giugno 2025, in Bollettino n. 27/2025; C12716 – *Fsi SGR / Casalasco Società Agricola*, provvedimento n. 31533 del 24 aprile 2025, in Bollettino n. 18/2025; C12492 – *Food Experience Investments / Eataly*, provvedimento n. 30343 del 18 ottobre 2022, in Bollettino n. 40/2022.

frutta in scatola<sup>3</sup>. Ciascuno di tali segmenti potrebbe individuare un distinto mercato in base alle esigenze della domanda e quindi alla destinazione finale del tipo di conserva.

**11.** Sotto il profilo geografico, tale mercato ha dimensione nazionale, in considerazione dell'uniformità delle condizioni concorrenziali esistenti sul territorio nazionale.

**12.** Ai fini dell'Operazione non appare comunque necessario procedere a una più puntuale delimitazione dei mercati, dei prodotti e geografici, poiché essa non porterebbe comunque a una diversa valutazione degli effetti concorrenziali dell'operazione.

#### ***Effetti dell'Operazione***

**13.** L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza.

**14.** In particolare, nel mercato *sub i*) le quote di La Doria e Solana nel 2025 risultano rispettivamente pari al [5-10]% e al [1-5]%, dando luogo a una quota congiunta *post-merger* inferiore al 10%. Peraltro, nel mercato sono attivi numerosi e qualificati concorrenti, tra cui New Princes, Conserve Italia, Giaguaro, Attianese, Casalasco, De Clemente, Della Peruta.

**15.** Per quanto riguarda il mercato *sub ii*), la quota congiunta delle parti è inferiore al 20% e, ove si considerassero i vari segmenti come mercati distinti, mancherebbe del tutto una sovrapposizione orizzontale tra le parti, atteso che La Doria è attiva esclusivamente nella produzione e commercializzazione di vegetali in scatola, mentre Solana produce e commercializza esclusivamente conserve a base di frutta. Peraltro, in tale mercato sono attivi numerosi e importanti concorrenti, quali Conserve Italia (con i marchi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue, Jolly Colombani e De Rica), Princes e Fruttage.

**16.** Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di significative sovrapposizioni di natura orizzontale, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione pattuite sono accessorie all'Operazione nei soli limiti precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, che il suddetto patto non si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

#### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

---

<sup>3</sup> Cfr. C12729 – *La Doria / Fegé-Fegé Logistica*, cit.



Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS2189 - REGIONE CAMPANIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO ALLA SOCIETÀ ENTE AUTONOMO VOLTURNO

Roma, 30 luglio 2026

Regione Campania

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 luglio 2026, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990 in merito all'affidamento *in house* dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale da parte della Regione Campania in favore della società Ente Autonomo Volturno S.r.l. (di seguito anche "EAV").

Il suddetto affidamento – che aveva una durata iniziale di 6 anni con scadenza al 31 dicembre 2025 – si trova attualmente in regime di proroga emergenziale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 1370/2007, fino al 31 dicembre 2026<sup>1</sup>, a causa del mancato completamento delle attività prodromiche al programmato rinnovo dell'affidamento *in house* in favore di EAV<sup>2</sup> e di alcuni *"slittamenti intervenuti nella consegna dei treni oggetto delle forniture in essere e dei riflessi che ne scaturiscono sulla redazione del Piano Economico Finanziario e sugli atti da predisporre ai fini della definizione del procedimento"*<sup>3</sup>.

Da quanto riportato da codesta Regione<sup>4</sup>, appare evidente che le attività prodromiche al nuovo affidamento siano a uno stato preliminare. Infatti, risultano ancora da espletarsi diversi degli adempimenti regolatori previsti ai sensi della delibera ART n. 154/2019<sup>5</sup>, oltre a essere ancora mancante la relazione prevista dall'articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022. Soltanto successivamente al completamento di tali passaggi obbligatori, sarà possibile procedere all'approvazione della deliberazione di affidamento, corredata della motivazione qualificata ai sensi dell'articolo 17 del

---

<sup>1</sup> In relazione a tale proroga, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 23 aprile 2026, la Regione ha preso atto della nota prot. n. 735024 del 23 dicembre 2025 a firma del DG Mobilità e indirizzata a EAV, con cui *"è stata condivisa l'esigenza"* di garantire la continuità del servizio fino alla conclusione del procedimento di affidamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ai sensi della citata normativa europea.

<sup>2</sup> Il relativo avviso di pre-informazione ex articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento n. 1370/2007 è stato pubblicato in data 19/12/2024 sulla Gazzetta Europea (n. 781094-2024 - edizione della GU S: 247/2024).

<sup>3</sup> Nota della Regione Campania, ns. prot. n. 0079748 del 26 giugno 2026.

<sup>4</sup> Nota della Regione Campania, cit..

<sup>5</sup> Tra cui, la consultazione di mercato ai sensi della Misura 4, la successiva predisposizione della Relazione di Affidamento e del PEF simulato, su cui il regolatore dovrà poi inviare le osservazioni di competenza nei tempi prestabiliti.

d.lgs. n. 201/2022, a partire dalla quale decorreranno i sessanta giorni di *stand-still* stabiliti dal medesimo articolo (comma 3) prima di poter sottoscrivere il nuovo contratto di servizio.

Il sopra descritto procedimento impone talune tempistiche tecniche predeterminate e incompressibili, tali per cui è altamente probabile che codesta Regione non riesca a finalizzare il nuovo affidamento entro il 31 dicembre 2026.

Premettendo che eventuali ulteriori atti di proroga d'emergenza degli affidamenti in essere sarebbero giustificati soltanto in presenza di circostanze di concreta eccezionalità, in linea con quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007<sup>6</sup>, l'Autorità intende in ogni caso sottolineare come una eventuale nuova proroga emergenziale sia idonea a impedire il ricorso a gestioni potenzialmente più efficienti e capaci di offrire servizi maggiormente adeguati all'utenza<sup>7</sup>. È dunque essenziale che tale strumento sia confinato a situazioni eccezionali e imprevedibili non altrimenti gestibili, tali cioè da non eccedere le reali esigenze dell'amministrazione, in un'ottica di necessità e proporzionalità, e per favorire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Deve osservarsi inoltre che, anche nei riguardi della stessa società affidataria, il ricorso all'istituto della proroga emergenziale può determinare squilibri economico-finanziari quando adoperato in maniera protratta nel tempo, in quanto disposto a parità di condizioni contrattuali, oltre a non consentire di operare su un orizzonte utile a portare avanti i progetti di investimento.

Si ritiene quindi necessario e opportuno – anche visti i numerosi investimenti in corso – che codesta Regione si appresti rapidamente a completare le procedure prodromiche al nuovo affidamento, in conformità ai principi di efficienza, qualità dei servizi, buon utilizzo della finanza pubblica e tutela della concorrenza, cui si ispira la disciplina delineata dagli articoli 14, 17, 30, 31 e 31-bis del d.lgs. n. 201/2022, applicabili ora anche agli affidamenti di trasporto pubblico regionale<sup>8</sup>.

In proposito, si consideri che i dati sulla pregressa gestione del servizio da parte di EAV saranno ingrediente imprescindibile al fine di fornire una adeguata motivazione qualificata del mancato ricorso al mercato ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 201/2022 in caso di nuovo affidamento *in house*, dovendo codesto Ente tenere conto sia dei risultati ottenuti negli anni dalla società in termini di efficienza, rispetto degli obblighi contrattuali, qualità dei servizi e soddisfazione dell'utenza, sia della sua capacità di realizzare gli investimenti in maniera corretta e tempestiva.

---

<sup>6</sup> La necessità delle condizioni di eccezionalità si evince anche dai recenti orientamenti interpretativi della Commissione Europea, ovvero la “*Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia*” (2023/C 222/01), in base alla quale: “*Nel caso in cui la causa dell'interruzione avvenuta o imminente dei servizi persista quando i provvedimenti di emergenza scadono alla fine del periodo di due anni, l'autorità competente può adottare nuovi provvedimenti di emergenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, a condizione che possa dimostrare che l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico sulla base delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 non è stata materialmente possibile date le circostanze eccezionali.*”.

<sup>7</sup> L'Autorità si è più volte espressa in tal senso riguardo al ricorso alle proroghe nel settore del TPL, tra cui, in recenti interventi di *advocacy*, sia di portata generale, sia rivolti a singoli casi, si citano i seguenti: AS - 1910 Roma Capitale - Affidamento servizi di Trasporto Pubblico Locale, del 23 maggio 2023, in Bollettino n. 35/2023; AS1999 - Ricognizione SPL 2023, del 1° giugno 2024, in Bollettino n. 25/2024; AS2167 - Comune di Napoli - Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale - deliberazione n. 679/2025, del 17 febbraio 2026, in Bollettino n. 21/2026.

<sup>8</sup> Il comma 4 dell'articolo 1 della legge per la concorrenza 2025 (legge del 18 dicembre 2025, n. 190), infatti, ha disposto l'introduzione del nuovo comma 4-bis all'articolo 48 del d.l. 50/2017, che prevede: “*4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.*”.

Quest'ultimo fattore acquisisce, allo stato, una particolare rilevanza, vista la mole eccezionale di investimenti in corso rivolti al rinnovo/adeguamento di molteplici elementi strutturali e operativi dei servizi svolti da EAV<sup>9</sup>, che, a giudizio di codesta Regione, a regime potranno comportare *“prevedibili significativi benefici all'andamento complessivo dei servizi”*<sup>10</sup>.

D'altra parte, da quanto è stato possibile rilevare in base ai risultati qualitativi e quantitativi registrati da EAV per l'anno 2025 e trasmessi dalla Regione, i servizi offerti all'utenza dalla società *in house* risultano attualmente inadeguati.

Innanzitutto, i dati sull'offerta dei servizi di trasporto pubblico ferroviario mostrano importanti scostamenti negativi tra la produzione chilometrica effettuata nel 2025 rispetto ai valori previsti nel Piano Programma (-7,5%) e a quelli pianificati nel PEF (-29,8%). I dati del primo trimestre del 2026 registrano una ulteriore contrazione della produzione chilometrica rispetto allo stesso periodo del 2025.

Ciò viene ricondotto a diversi fattori concomitanti, tra i quali le sospensioni della rete per lavori in corso, i ritardi dei fornitori in relazione alle commesse del nuovo materiale rotabile, l'avaria degli impianti e/o del materiale rotabile, oltre alle limitazioni alla velocità imposte da ANSFISA già nel 2020 per ragioni di sicurezza ferroviaria, nelle more dell'adeguamento della rete. Tali cause testimoniano l'impellenza degli interventi attualmente in corso, dato lo stato fortemente critico per obsolescenza e vetustà che caratterizza la rete, i convogli<sup>11</sup> e altri elementi di sistema necessari all'adeguata erogazione dei servizi forniti da EAV (es. sistemi di sicurezza ferroviaria; sistemi di accessibilità delle stazioni).

Accanto alla contrazione dell'offerta, si osservano risultati qualitativi dei servizi di trasporto pubblico ferroviario che soffrono – su tutte le linee gestite da EAV – di un giudizio di scarsa soddisfazione, da parte dell'utenza in relazione al fattore “affollamento”, oltre che ai “servizi ai disabili”<sup>12</sup>.

Si deve evidenziare in particolare – vista la sua preponderanza in termini di quota di viaggiatori totali serviti da EAV (oltre l'80%) – il giudizio negativo complessivo espresso dagli utenti della linea c.d. Circumvesuviana, causato per lo più dai voti insufficienti relativi ai fattori “affollamento”, “comfort” e “pulizia”. Critica è anche la situazione dei ritardi dei treni sulla medesima linea, che ha registrato nel 2025 un ritardo medio<sup>13</sup> di oltre 5 minuti e una elevata percentuale di treni con ritardo oltre i 5 minuti (44,3%) e oltre i 15 minuti (6,3%)<sup>14</sup>.

I citati dati sui ritardi potrebbero, tra l'altro, essere indicativi di situazioni di intenso disagio per l'utenza, in quanto: (i) non distinguono per treni che viaggiano in ore di punta o in ore c.d. di morbida, con la conseguenza che il disagio concreto arrecato all'utenza potrebbe essere di molto

---

<sup>9</sup> L'ammontare complessivo di investimenti è pari a quasi € 5 miliardi, con orizzonti di completamento diversi e comunque non oltre il 2031.

<sup>10</sup> Nota della Regione Campania, cit..

<sup>11</sup> Il Rapporto Pendolaria 2025, a cura di Legambiente, elenca la linea Circumvesuviana tra le “linee ferroviarie peggiori d'Italia”, evidenziando che *“nonostante i primi nuovi treni in arrivo negli ultimi anni”* l'anzianità del parco rotabile si attesta sui 24 anni di media, contro i 14,6 di Trenitalia S.p.A..

<sup>12</sup> Cfr. indagine di *customer satisfaction* del 2024, pubblicata sul sito di EAV.

<sup>13</sup> Calcolato come rapporto tra il totale dei minuti di ritardo alle stazioni di destino e il totale dei treni effettuati.

<sup>14</sup> Anche le linee c.d. suburbane registrano ritardi elevati, con un ritardo medio di oltre 6,5 minuti, percentuali di ritardo di arrivo alla stazione di destino entro 5 minuti del 57,8% e entro 15 minuti del 99,9%.

superiore nel caso i treni accumulino, come probabile, maggiore ritardo nelle ore di punta<sup>15</sup>; (ii) misurano soltanto il ritardo di arrivo alla stazione di destino, senza quindi catturare eventuali situazioni di maggiore disagio in stazioni intermedie più frequentate e/o nelle quali si concentrano i ritardi dei treni (es. nodi di interscambio o punti della rete a binario unico).

Non sorprende quindi riscontrare che la domanda di trasporto sui treni gestiti da EAV sia ancora lontana dal raggiungere i livelli pre-pandemici, con 5 milioni in meno di passeggeri trasportati nel 2024 rispetto al 2019 (-12%)<sup>16</sup>, mentre nello stesso periodo il prezzo medio per utente è aumentato di oltre il 30%<sup>17</sup>.

Di fronte a tale quadro complessivo – di criticità gestionale e, al contempo, di novità della cornice normativa applicabile – si ritiene essenziale esortare codesta Regione ad attribuire massima priorità all’attività di vigilanza e controllo che le compete in qualità di Ente affidante, nonché di unico socio dell’operatore *in house*.

Lo stanziamento di una significativa mole di fondi pubblici rappresenta un’importante occasione per perseguire l’obiettivo di garantire un servizio pubblico ferroviario regionale adeguato alle esigenze dell’utenza e del territorio. Rispetto a ciò, la notizia che il ritardo nella fornitura dei nuovi treni è già stato addotto quale concausa, non solo dell’adozione della proroga emergenziale fino al 31 dicembre 2026, ma anche delle riduzioni di servizio programmato nel 2025 rispetto a quanto previsto a livello contrattuale, delinea il permanere di un quadro critico<sup>18</sup>.

È pertanto fondamentale che la Regione svolga una serrata attività di monitoraggio sulla corretta e tempestiva esecuzione del piano degli investimenti da parte della società, tenuto conto anche della centralità che le disposizioni del d.lgs. n. 201/2022 assegnano all’attività di verifica e controllo degli Enti affidanti sull’andamento gestionale dei servizi.

Si ritiene utile, a tale riguardo, rammentare le recenti modifiche apportate all’articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, finalizzate, da un lato, a responsabilizzare maggiormente gli Enti nell’effettuare con consapevolezza la ricognizione sull’andamento gestionale dei servizi pubblici affidati, e, dall’altro lato, a prevedere l’adozione di adeguate misure correttive in caso di andamento gestionale insoddisfacente.

Tutto quanto sopra considerato, si invita codesto Ente a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per affrontare le criticità sopra rilevate.

---

<sup>15</sup> Tale circostanza deve considerarsi probabile, dal momento che i ritardi sulle linee ferroviarie avvengono con maggiore probabilità nelle ore in cui circolano più treni e più persone, visti sia i maggiori tempi di salita/discesa, sia il rallentamento dovuto all’effetto “domino”, intensificati dall’effetto “collo di bottiglia” dei tratti di rete a binario unico, pervasivi su diversi tratti della linea Circumvesuviana.

<sup>16</sup> Rielaborazione da Carta della Mobilità 2025 e Carta della mobilità 2020 di EAV.

<sup>17</sup> Rielaborazione da Bilancio 2025 e Bilancio 2020 di EAV.

<sup>18</sup> Allo stesso modo, non conforta la quota rilevante di soppressioni di corse nel primo trimestre del 2026 addotte allo stato di agitazione del personale, suscettibile di compromettere, anche in futuro e in maniera indeterminata, la concreta realizzabilità del programma di esercizio e del piano di investimenti.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---

**AS2190 - CRITICITA' CONCORRENZIALI NELL'AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEI PORTI TURISTICI**

Roma, 30 luglio 2026

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo  
Stato, le Regioni e le Province Autonome  
di Trento e Bolzano  
Associazione Nazionale Comuni Italiani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 luglio 2026, ha inteso svolgere alcune considerazioni ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alle criticità concorrenziali riscontrate, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, in merito alle modalità di affidamento e gestione delle concessioni demaniali marittime nei porti turistici e dedicate alla nautica da diporto.

Nel corso dell'ultimo anno, infatti, l'Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni e svolto plurimi interventi di *advocacy*<sup>1</sup> dai quali è emerso un quadro di criticità concorrenziali ricorrenti e sistematiche, tale da giustificare una ricognizione unitaria rivolta alla generalità degli Enti competenti in materia, al fine di orientarne l'azione amministrativa in senso conforme ai principi concorrenziali.

In particolare, l'Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni.

***Sull'illegittimità delle proroghe***

Il decreto legge n. 131/2024, convertito con modificazioni, in legge n. 166/2024, nel modificare l'articolo 3 della legge n. 118/2022 – prevedendo, tra le altre, l'estensione al 30 settembre 2027 dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – ha espunto dalla relativa disciplina le concessioni *“per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla*

---

<sup>1</sup> Cfr. AS2078 - Comune di Numana (AN) - modalità di affidamento e gestione del porto turistico, in Bollettino n. 17/2025; AS2093 - Comune di Napoli - affidamento e gestione delle concessioni demaniali nel porto turistico di Mergellina, in Bollettino n. 30/2025; AS2117 - Comune di Monte Argentario (GR) - Concessione demaniale marittima nel porto turistico di Porto Ercole, in Bollettino n. 47/2025; AS2149 - Comune di Agropoli (SA) - Concessioni demaniali marittime con finalità di ormeggio per nautica da diporto, in Bollettino n. 10/2026; AS2088 - Provincia di Latina - Applicazione della direttiva 2006/123/ce sulle concessioni demaniali marittime dedicate alla nautica da diporto, in Bollettino n. 25/2025; AS2094 - Comune di Minori (SA) - Normativa applicabile alle strutture dedicate alla nautica da diporto, in Bollettino n. 31/2025; AS2172 - Comune di Agropoli (SA) - Concessioni demaniali marittime in ambito portuale-deliberazione n. 137/2026, in Bollettino n. 22/2026.

*nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio*", oltre alle concessioni delle federazioni sportive e delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro<sup>2</sup>.

L'Autorità, in più occasioni<sup>3</sup>, ha rilevato come tale sopravvenienza normativa non sia stata correttamente recepita dagli Enti competenti, i quali hanno continuato a fondare la proroga di concessioni relative a strutture dedicate alla nautica da diporto su disposizioni che – oltre a essere state ripetutamente censurate dall'Autorità<sup>4</sup> e dal giudice amministrativo<sup>5</sup> – non sono in ogni caso applicabili alla gestione di dette strutture; ovvero su norme già espressamente abrogate, quali l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018.

In proposito, preme rammentare il consolidato orientamento dell'Autorità in merito alle criticità concorrenziali derivanti dalle diffuse e reiterate proroghe disposte nel tempo che, rinviando il confronto competitivo per il mercato, impediscono o comunque ritardano l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato delle concessioni demaniali marittime, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dall'affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica. Eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero mai eccedere il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di gara da parte dell'Amministrazione.

#### ***Sulla natura giuridica dei porti turistici***

Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa<sup>6</sup>, il porto turistico costituisce una figura complessa, nella quale la concessione di un bene pubblico può essere servente alla prestazione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica. Nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, che soddisfano prevalentemente interessi privati, sussiste infatti un rilevante interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione, per un triplice ordine di ragioni: *i)* costituiscono strumenti di accesso alle vie di comunicazione marina e, dunque, vere e proprie infrastrutture; *ii)* sono suscettibili di usi pubblici di interesse generale (*i.e.* fruizione da parte dell'intera collettività e, in casi eccezionali, esigenze del trasporto pubblico); *iii)* contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio.

Inoltre, la circostanza per cui il porto turistico, a differenza degli altri porti, non sia aperto indiscriminatamente al pubblico, ma consenta l'utilizzo di posti barca in via esclusiva, "*non è sufficiente a escludere la natura pubblica delle opere, atteso che - trattandosi di opere pubbliche sul demanio pubblico - ne deriva la demanialità anche del porto turistico; il che non è incompatibile con un uso del bene demaniale, in virtù del regime concessorio, riservato solo a determinate categorie di utenti*"<sup>7</sup>. Per tali ragioni il legislatore ha disciplinato in chiave pubblicistica la realizzazione e gestione dei porti turistici: nella misura in cui sono realizzati in forza di concessione

<sup>2</sup> Sono state altresì escluse le concessioni delle federazioni sportive e delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, mentre restano sotto il "cappello" dell'articolo 3 della legge n. 118/2022 le concessioni turistico-ricreative e quelle nautiche rilasciate con finalità di noleggio e locazione di unità da diporto.

<sup>3</sup> Cfr. AS2094, cit.; AS2078, cit.; AS2093, cit..

<sup>4</sup> Cfr. AS2144 - *Criticità concorrenziali in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 8/2026.

<sup>5</sup> Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, 23 aprile 2026, n. 3173.

<sup>6</sup> Cfr. Consiglio di Stato, 18 dicembre 2012, n. 6488; Tar Liguria, 23 gennaio 2021, n. 59; 9 novembre 2021, n. 946; 25 febbraio 2025, n. 203. Cfr. altresì AS2078, cit..

<sup>7</sup> Cfr. Consiglio di Stato, n. 6488/2012, cit..



su un'area demaniale, per il principio di accessione costituiscono anch'essi beni demaniali, soggetti al regime delle opere pubbliche. La natura pubblica delle opere ha così portato i giudici a ritenere che il servizio di gestione del porto turistico sia “*un servizio pubblico di indubbia rilevanza economica*”<sup>8</sup>, ossia un servizio pubblico rivolto a un numero indeterminato di soggetti verso corrispettivo<sup>9</sup>.

In linea con la giurisprudenza amministrativa, l'Autorità ritiene<sup>10</sup> che la gestione del porto turistico possa configurarsi come un servizio pubblico locale di rilevanza economica, con conseguente applicazione del d.l.gs. n. 201/2022.

In applicazione di tale normativa, in caso di affidamento della gestione dell'area portuale, l'Ente è tenuto ad analizzare ed esplicitare le ragioni economico-finanziarie e di efficienza sottostanti alla modalità di gestione prescelta, anche rispetto alle diverse alternative disponibili, nell'ambito della relazione preventiva di cui all'articolo 14 del richiamato d.l.gs. n. 201/2022, che il Comune ha l'onere di predisporre<sup>11</sup>.

***Il ricorso all'auto-affidamento della gestione del porto turistico in combinato con l'applicazione dell'articolo 45-bis del Codice della Navigazione per l'assegnazione di specifiche aree in ambito portuale***

L'Autorità ha rilevato, con significativa ricorrenza, uno schema procedimentale secondo cui il Comune, dopo essersi auto-affidato la concessione principale relativa all'intero porto turistico, provvede a sub-affidare porzioni di specchio acqueo e aree portuali a soggetti terzi facendo ricorso all'articolo 45-bis del Codice della Navigazione<sup>12</sup>.

Sebbene il ricorso all'amministrazione diretta dei servizi pubblici di rilevanza economica sia pienamente legittimo in base al principio di autoorganizzazione e al diritto unionale – tanto da rendere superfluo, in tale ipotesi, un provvedimento comunale di auto-affidamento<sup>13</sup> – l'Autorità ha osservato come il ricorso al citato articolo 45-bis per l'assegnazione a terzi di porzioni dell'area auto-affidata integri una scelta anomala, in grado di agevolare l'assegnazione diretta delle concessioni a soggetti terzi, e in ogni caso non conforme alla *ratio* della disposizione.

L'articolo 45-bis del Codice della Navigazione disciplina infatti la differente ipotesi in cui il concessionario, distinto dall'Ente concedente, affidi ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, previa autorizzazione dell'autorità competente. Come rilevato dal giudice

<sup>8</sup> Tale qualificazione troverebbe conferma anche nella disciplina di cui al d.m. 31 dicembre 1983 (emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, in legge n.131/1983, tutt'ora vigente), che reca le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, al fine di individuare per quali servizi pubblici l'ente locale deve imporre il pagamento di una tariffa e tra cui figurano, al n. 14 dell'articolo unico, i “*servizi turistici diversi: [...] approdi turistici e simili*”. Merita di essere richiamata anche una recente Risoluzione del Parlamento Europeo del 17 gennaio 2024 “*Costruire una strategia europea globale*” (2023/2059 INI), laddove si ribadisce che i porti (senza in realtà distinguere tra quelli commerciali e quelli turistici) “*svolgono un servizio pubblico essenziale, per il quale dovrebbero essere riconosciuti e valorizzati*”, i quali “*combinano e salvaguardano una serie di diverse attività costiere a vantaggio dei cittadini, delle comunità costiere e dell'ambiente marino, contribuendo a mantenere gli habitat costieri e migliorare la qualità dell'aria negli agglomerati urbani circostanti i porti*”.

<sup>9</sup> Cfr. AS2078, cit..

<sup>10</sup> Cfr. AS2078, cit.; AS2088, cit.; AS2093, cit.; AS2094, cit.; AS2117, cit. e AS2149, cit..

<sup>11</sup> Cfr. AS2117, cit. e AS2149, cit..

<sup>12</sup> Cfr. AS2078, cit.; AS2117, cit.; AS2149, cit..

<sup>13</sup> Cfr. Tar Liguria, n. 946/2025, cit. e giurisprudenza ivi richiamata.

amministrativo<sup>14</sup>, la *ratio* della previsione dell'autorizzazione consiste, da un lato, nell'evitare che venga elusa la normativa in tema di concorrenza – evitando che il concessionario possa acquisire un'indebita rendita di posizione, assicurandosi il bene per poi trasferirlo a terzi alle condizioni da esso arbitrariamente fissate – e, dall'altro lato, nell'assicurare che per tutta la durata della concessione l'Amministrazione concedente possa sempre verificare che il bene pubblico sia in concreto utilizzato da soggetti idonei. Tale meccanismo presuppone dunque una necessaria alterità soggettiva tra concedente e concessionario, che evidentemente non ricorre laddove il Comune rivesta, al contempo, la posizione di ente concedente e di concessionario.

L'Autorità pertanto ritiene che, in simili ipotesi di sub-affidamento a terzi di porzioni di area in ambito portuale, ossia di beni economicamente contendibili, piuttosto che ricorrere all'articolo 45-*bis* del Codice della Navigazione, il Comune debba procedere all'espletamento di una procedura di gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali. Ciò al fine di consentire l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche<sup>15</sup>.

### ***Il modello procedimentale per l'assegnazione delle concessioni***

Con riguardo al modello procedimentale da seguire per l'assentimento delle concessioni a soggetti terzi, al fine di garantire un reale confronto competitivo, l'Autorità reputa necessario ribadire l'orientamento critico rispetto a procedure selettive avviate su istanza di parte – come previsto dal D.P.R. n. 509/1997 e dagli articoli 36 e 37 del Codice della Navigazione e dall'articolo 18 del relativo Regolamento di esecuzione – piuttosto che d'ufficio<sup>16</sup>. La procedura avviata a seguito di istanza dell'incumbent, infatti, pone quest'ultimo in una situazione di vantaggio competitivo, in quanto non è idonea ad assicurare un'adeguata pubblicità all'avvio e allo svolgimento della gara, né la previa determinazione, da parte dell'autorità competente, di imparziali, trasparenti e proporzionati criteri di partecipazione alla gara.

Tale orientamento, del resto, risulta essere confermato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto di dubbia compatibilità con i principi concorrenziali di matrice europea l'affidamento di una concessione demaniale marittima disposto ai sensi del D.P.R. n. 509/1997<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> V. Consiglio di Stato, 3 febbraio 2025, n. 837; Consiglio di Stato, 3 febbraio 2017, n. 465.

<sup>15</sup> Cfr. anche AS1550 - *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018; AS1730 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Bollettino n. 13/2021; AS1893 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - Anno 2023*, in Bollettino n. 26/2023.

<sup>16</sup> Cfr. AS2078, cit.; AS2093, cit.; AS2149, cit.; AS2172, cit..

In merito, si rileva che nella segnalazione AS2045 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - Anno 2024*, in Bollettino n. 1/2025, l'Autorità proponeva di eliminare la possibilità di avviare le procedure a evidenza pubblica su istanza di parte dall'articolo 18 della legge n. 84/1994, in quanto strumento suscettibile di alterare in maniera significativa il *level playing field* tra i partecipanti alla procedura di rilascio della concessione, in contrasto con i principi di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento.

<sup>17</sup> V. Consiglio di Stato, 4 febbraio 2026, n. 935, che ha confermato l'annullamento di provvedimenti del Comune di Orbetello riguardanti il rilascio di una concessione demaniale marittima nel porto turistico di Talamone ai sensi del D.P.R. n. 509/1997, ritenuta procedura di dubbia compatibilità con i principi concorrenziali di matrice europea (cfr. AS2172, cit.). In senso analogo, per le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, negli ultimi anni, il Consiglio di Stato ha più volte stigmatizzato la procedura "arcaica e informale" prevista dagli articoli 37 del Codice della Navigazione e 18 del relativo Regolamento di esecuzione. Si vedano Consiglio di Stato, 16 dicembre 2024, n. 10131; 11 febbraio 2025, n. 1128 e n. 1129; 26 gennaio 2026, n. 607 e n. 639.

In ogni caso, la procedura selettiva deve essere svolta nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento, a garanzia di un reale ed effettivo confronto competitivo, e non deve limitarsi a soddisfare solo apparentemente i predetti principi.

### ***Criteri di valutazione delle offerte***

L'Autorità ritiene opportuno ricordare<sup>18</sup> la necessità che i criteri di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione siano noti e ben definiti sin dall'avvio della procedura a evidenza pubblica.

Inoltre, i criteri non devono essere disegnati in modo da attribuire punteggi eccessivi all'esperienza acquisita nello svolgimento di attività svolte in regime di concessione. In particolare, non prevedere la possibilità che l'esperienza e la professionalità in questione siano state maturate dall'operatore anche nello svolgimento di attività *extra*-concessione potrebbe risultare ingiustificatamente restrittivo e privo dei connotati di necessità e proporzionalità, in quanto preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura di nuovi entranti e idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato.

L'Autorità, infine, valuta con favore la valorizzazione in sede di valutazione delle offerte di soluzioni innovative di gestione degli specchi acquee portuali e di politiche di inclusione sociale, così come la previsione di un'offerta economica, in quanto idonea a introdurre nella valutazione delle domande un'importante variabile competitiva<sup>19</sup>.

In ogni caso, l'Ente concedente è tenuto a individuare modalità che, secondo i principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità assicurino il contenimento dei prezzi, un'adeguata fruibilità per le diverse categorie di utenti finali e l'effettiva contendibilità di una risorsa scarsa. Sotto tale profilo, si ritiene che possa costituire una barriera all'accesso ai servizi portuali la previsione di contratti pluriennali di assegnazione degli ormeggi e/o che prevedono la possibilità di rinnovo automatico per una durata elevata.

### ***La durata delle concessioni***

Premessa la legittimità della scelta dell'amministrazione concedente di richiedere la realizzazione di investimenti anche ingenti (ad esempio, volti alla qualificazione di una determinata area o per l'esecuzione di opere a ridotto impatto ambientale), l'Autorità ricorda<sup>20</sup> che la durata dell'affidamento in concessione debba essere commisurata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e non dovrebbe eccedere il tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti. Tale principio, peraltro, risulta oggi codificato dall'articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022 per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, qual è la gestione del porto turistico nei termini sopra ricordati.

### ***Sull'eventuale indennizzo al gestore uscente***

Con riferimento all'eventuale indennizzo per il gestore uscente, si ricorda che la posizione espressa dall'Autorità<sup>21</sup> circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente solo ai casi

---

<sup>18</sup> Cfr. AS2117, cit.; AS2149, cit. e AS2172, cit..

<sup>19</sup> Cfr. AS2117, cit..

<sup>20</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>21</sup> Con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, cfr. AS2029, cit.; AS2144, cit..

di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti.

In tal caso, l'Autorità ritiene di dover segnalare l'opportunità che la perizia del professionista, chiamato a quantificare tale valore, si basi su parametri di valutazione attuali<sup>22</sup>, certi e trasparenti, a tutela di tutte le parti, nonché sia pubblicata dall'ente concedente in tempo utile affinché i potenziali partecipanti ne possano tener conto nell'ambito della procedura competitiva. In questo modo, infatti, la procedura comparativa per il rilascio delle concessioni risulterebbe più trasparente, equa e oggettiva.

Fermo restando quanto sopra rappresentato, si rileva che la maggiorazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente non può essere in alcun caso ritenuta idonea a costituire una valorizzazione dell'offerta economica in sede di gara<sup>23</sup>.

#### ***Sul ricorso al project financing per l'assegnazione delle concessioni***

Nel caso in cui si intendesse ricorrere a progetti di partenariato pubblico-privato per la realizzazione in concessione di servizi e lavori in ambito portuale, si ricorda che la Corte di Giustizia<sup>24</sup> ha ritenuto incompatibile con il diritto unionale<sup>25</sup> l'articolo 193 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. "Codice dei contratti pubblici") nella parte in cui riconosce il diritto di prelazione al promotore di una proposta di finanza di progetto.

Inoltre – fermi restando gli esiti della procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano riguardante, tra le altre cose, l'incompatibilità dell'istituto della finanza di progetto con l'ordinamento euro-unitario<sup>26</sup> – si sottolinea la necessità che tale istituto sia eventualmente utilizzato per investimenti rilevanti in ambito portuale e sia puntualmente motivato in ordine alla esigenza di interesse pubblico che ne giustifica il ricorso. In ogni caso, tale strumento deve essere utilizzato garantendo trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori economici sia nella fase preliminare di scelta del progetto da porre a base di gara (es. fornendo accesso sullo stesso piano del soggetto proponente alle informazioni tecniche necessarie a predisporre progetti alternativi), sia

---

<sup>22</sup> Similmente, l'Autorità si è già espressa con riferimento al diverso contesto delle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011 (cfr. p. 8 del parere AS1821 del 15 marzo 2022 relativo alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 174/2021).

<sup>23</sup> Cfr. AS2144, cit..

<sup>24</sup> Corte di Giustizia, 5 febbraio 2026, *Urban Vision*, C-810/24, EU:C:2026:69.

<sup>25</sup> L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE in combinato disposto con gli articoli 30, 41 e 68 della stessa direttiva, nonché dell'articolo 49 TFUE.

<sup>26</sup> Si ricorda che, in data 8 ottobre 2025, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una lettera di messa in mora per il non corretto recepimento di alcune disposizioni delle Direttive UE in materia di contratti pubblici (procedura di infrazione INFR(2018)2273) sottolineando come la procedura di finanza di progetto, nel suo complesso, "sembra costituire un potente strumento di elusione dell'intero quadro normativo dell'UE in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e la sua disciplina non fornisce adeguati strumenti per limitare i significativi rischi di abuso".

nella fase di gara, che deve essere strutturata in modo tale da garantire reale contendibilità ed eque condizioni di partecipazione ai potenziali partecipanti<sup>27</sup>.

In conclusione, l'Autorità ribadisce l'importanza del ricorso a modalità di assegnazione competitive delle concessioni demaniali marittime dedicate ai porti turistici e alla nautica da diporto e a tal fine auspica che i rilievi sopra svolti siano tenuti in debita considerazione.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---

---

<sup>27</sup> Cfr. AS1907 *Regione Piemonte – Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico*, del 25/07/2023, in Bollettino n. 31/2023; AS2045 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – Anno 2024*, in Bollettino n. 1/2025; AS2053 *ATO 3 Messina - Affidamento del Servizio Idrico Integrato*, in Bollettino n. 6/2025; AS2107 *Comune di Gaeta (LT) - Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative - Delibere febbraio e aprile 2025, del 21/05/2025*, in Bollettino n. 39/2025; AS2139 *Ricognizioni SPL 2024 - Gestione degli stadi comunali*, in Bollettino n. 5/2026; AS2144, cit.

Sul diritto di prelazione nel *project financing* nei porti turistici cfr. AS2093, cit.

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS13042 - NOOTICA CREDIT CARD SURCHARGE.AMEX

Provvedimento n. 32040

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 17 dicembre 2025, con cui è stato avviato il procedimento PS13042 nei confronti della società NOOTICA – Nautic 24 – Outdoor 24 Sarl;

VISTI gli atti del procedimento;

#### I. LA PARTE

1. NOOTICA - Nautic 24 - Outdoor 24 – Sarl (SIRET 491 671 707 00041; P.IVA intracom. FR56491671707<sup>1</sup>; di seguito anche "NOOTICA", "Professionista" o "Società"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo.

NOOTICA, società a responsabilità limitata di diritto francese, iscritta al Registro delle imprese e del commercio (RCS) di Antibes, è "*specialista e leader europeo nella vendita online di attrezzature per gli sport acquatici*"<sup>2</sup>.

#### II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la condotta posta in essere da NOOTICA, consistente nell'imposizione ai consumatori di un costo aggiuntivo rispetto al prezzo dei beni commercializzati nel sito *internet* in lingua italiana <https://www.NOOTICA.it/> (di seguito anche "Sito"), alla stessa riconducibile, legato al mezzo di pagamento utilizzato per gli acquisti *online* (Carta di credito American Express - AMEX).

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://www.NOOTICA.it/condizioni-general-di-vendita>.

<sup>2</sup> Cfr. <https://www.NOOTICA.it/chi-siamo>.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### III.1. L'iter del procedimento

3. Sulla base di una segnalazione pervenuta in data 17 settembre 2025 da parte di un consumatore<sup>3</sup> e delle successive verifiche effettuate d'ufficio<sup>4</sup>, in data 17 dicembre 2025, tramite posta raccomandata, è stato trasmesso a NOOTICA, l'avvio del procedimento istruttorio PS13042<sup>5</sup>, formulando contestualmente una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento, al fine di verificare la sussistenza di una condotta in possibile violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo relativamente alla previsione, da parte del Professionista, di un sovrapprezzo a carico del consumatore in caso di pagamento dei beni commercializzati nel Sito tramite AMEX (c.d. *credit card surcharge*).

4. In data 30 gennaio 2026, è stata ritrasmessa la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, tramite corriere, che risulta consegnata in data 2 febbraio 2026<sup>6</sup>.

5. In data 11 marzo 2026, è stato inoltrato al Professionista un sollecito a rispondere alla richiesta di informazioni formulata nell'ambito della comunicazione di avvio del procedimento, convocando la Società in audizione<sup>7</sup>.

6. In data 20 marzo 2026, NOOTICA ha trasmesso, tramite *e-mail*, una propria memoria<sup>8</sup>.

7. In data 30 marzo 2026, sono state acquisite agli atti del procedimento ulteriori pagine *web* contenenti una simulazione di acquisto effettuata in data 23 febbraio 2026 a partire dall'home *page* del sito <https://www.NOOTICA.it><sup>9</sup>.

8. In data 29 aprile 2026, il Professionista ha trasmesso, tramite *e-mail*, la risposta alla richiesta di informazioni formulata nell'ambito della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio<sup>10</sup>.

9. In data 12 maggio 2026, è stata comunicata alla Società la contestazione degli addebiti, indicando un termine di 20 giorni per presentare al Collegio controdeduzioni scritte in replica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento<sup>11</sup>.

10. In data 26 maggio 2026, è pervenuta tramite *e-mail* la memoria conclusiva di NOOTICA<sup>12</sup>.

11. In data 28 maggio 2026, tramite piattaforma IMI (*Internal Market Information*), è stata richiesta la collaborazione alla *Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* francese (di seguito, "DGCCRF"), ai sensi del d.lgs. 70/2003, attuativo della

---

<sup>3</sup> Cfr. doc. n. 1.

<sup>4</sup> Cfr. doc. n. 2.

<sup>5</sup> Cfr. doc. n. 4. Nella stessa data del 17 dicembre 2025, l'avvio del procedimento istruttorio è stato comunicato anche al consumatore segnalante (cfr. doc. n. 5).

<sup>6</sup> Cfr. doc. n. 7. La consegna della comunicazione del 17 dicembre 2025, effettuata tramite servizio di posta raccomandata internazionale all'indirizzo della sede legale della Società, non è andato a buon fine in quanto "*destinatario assente*" (cfr. doc. n. 6.).

<sup>7</sup> Cfr. doc. n. 9. La consegna del sollecito risulta avvenuta in data 12 marzo 2026 (cfr. doc. n. 10, verbale di acquisizione agli atti del 13 marzo 2026, contenente anche la ricevuta comprovante l'avvenuta consegna del sollecito).

<sup>8</sup> Cfr. doc. n. 13.

<sup>9</sup> Cfr. doc. n. 14.

<sup>10</sup> Cfr. doc. n. 18.

<sup>11</sup> Cfr. doc. n. 20.

<sup>12</sup> Cfr. doc. n. 22.

Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Il successivo 24 giugno 2026, tramite la stessa piattaforma, è stato comunicato alla Commissione europea e alla DGCCRF l'intenzione di adottare provvedimenti nei confronti di NOOTICA - Nautic 24 - Outdoor 24 – Sarl<sup>13</sup>.

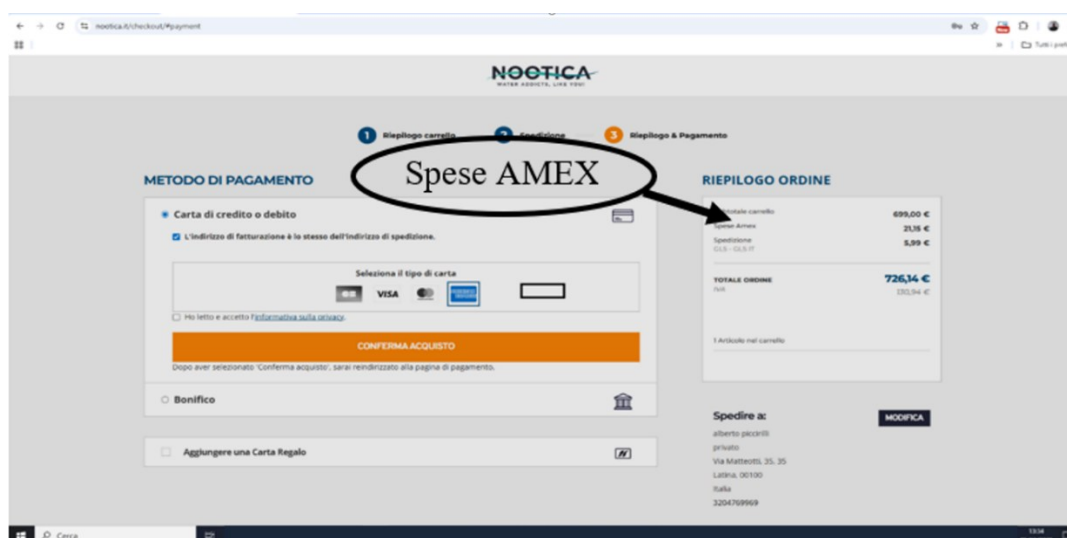
12. In data 9 giugno 2026, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, e dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento, pervenuto in data 6 luglio 2026<sup>14</sup>.

### III.2. Le evidenze acquisite

13. Nella denuncia pervenuta all'Autorità nel mese di settembre 2025<sup>15</sup>, il segnalante ha rappresentato che, all'atto del pagamento del prodotto "SKU: 3DM-WORLD200 GREY", proposto in vendita da NOOTICA nel Sito, quest'ultima ha applicato un costo aggiuntivo per il pagamento effettuato con AMEX.

14. Le verifiche svolte d'ufficio, nel periodo 21 novembre – 5 dicembre 2025, hanno confermato tali evidenze, ovvero che, al termine del processo di acquisto di un prodotto selezionato nel Sito in lingua italiana <https://www.NOOTICA.it/>, al prezzo inizialmente proposto, incrementato delle spese di spedizione, il Professionista applica una commissione per i pagamenti effettuati con AMEX (cfr., a titolo esemplificativo, la successiva immagine n. 1, rilevata in data 5 dicembre 2025)<sup>16</sup>.

#### Immagine n. 1



15. Specificamente, nel caso oggetto di simulazione nella precedente immagine n. 1, il prezzo complessivo per l'acquisto del prodotto risulta incrementato del 3% rispetto al prezzo inizialmente

<sup>13</sup> Cfr. docc. nn. 23 e 26.

<sup>14</sup> Cfr. docc. nn. 24, 25 e 27.

<sup>15</sup> Cfr. doc. n. 1.

<sup>16</sup> Cfr. doc. n. 2, verbale di acquisizione agli atti del 10 dicembre 2025, (file denominato *Cattura\_5\_dic\_2025\_tre*).



proposto, aumentato delle spese di spedizione, passando da 699,99 euro a 762,14 euro (cioè maggiorato di circa 60 €).

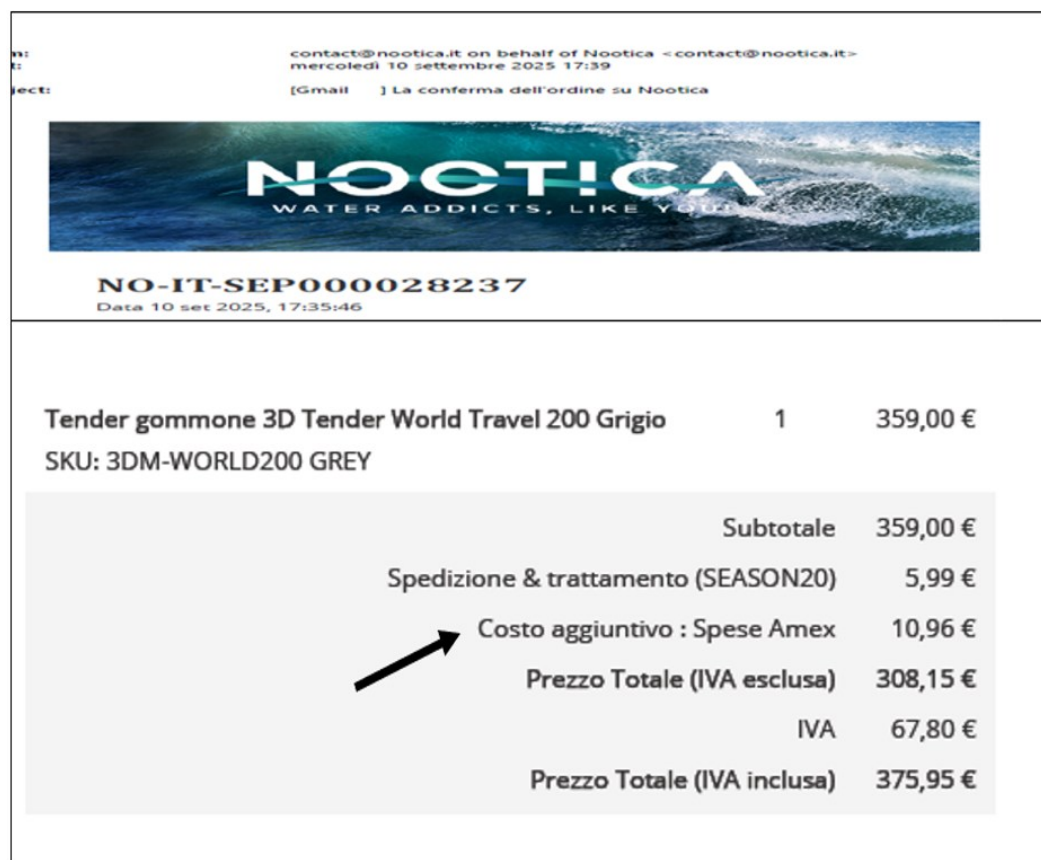
16. Tale *modus operandi* è, del resto, confermato sia nel Sito del Professionista laddove – alla pagina <https://www.NOOTICA.it/metodi-di-pagamento> – si specifica, solo per lo strumento di pagamento AMEX: “Costi di pagamento: “3% dell'importo totale dell'ordine (spese di spedizione incluse)” (cfr. immagine n. 2), sia nella *e-mail* di conferma dell’ordine che il consumatore segnalante ha allegato alla propria richiesta di intervento (cfr. immagine n. 3).

**Immagine 2: estratto pagina metodi di pagamento, rilevata in data 28 novembre 2025<sup>17</sup>**



<sup>17</sup> Cfr. doc. n. 2.

*Immagine 3: e-mail di conferma dell'ordine<sup>18</sup>*



17. Non sono, invece, previste spese di commissione per il pagamento con carte di credito diverse da AMEX (Visa, Mastercard, ecc.) e/o bonifico bancario<sup>19</sup>.

18. NOOTICA ha, pertanto, addebitato, in caso di acquisti con AMEX nel Sito, importi aggiuntivi pari al 3% del prezzo inizialmente proposto, incrementato delle spese di spedizione; ciò almeno a partire dal mese di giugno 2025 e fino al mese di marzo 2026, momento in cui, secondo quanto dichiarato dallo stesso Professionista, il metodo di pagamento *American Express* è stato disattivato per l'Italia. La percentuale fissa delle commissioni American Express (3%) non ha subito alcuna modifica nel tempo<sup>20</sup>.

19. Sempre secondo quanto dichiarato dalla Società, nel periodo considerato (giugno 2025-marzo 2026), a fronte di un fatturato realizzato in Italia pari ad oltre [400-900]\* mila euro ed un numero totale di ordini effettuati nel Sito italiano superiore a n. [1000-5000], il numero di pagamenti effettuati con AMEX ed il totale delle commissioni addebitate ai consumatori italiani che hanno

<sup>18</sup> Cfr. allegato al doc. n. 1.

<sup>19</sup> Cfr. doc. n. 14.

<sup>20</sup> Cfr. doc. n. 18.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

utilizzato tale metodo di pagamento per acquistare prodotti commercializzati da NOOTICA, sarebbero contenuti.

#### IV LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

20. Nella nota trasmessa da NOOTICA il 20 marzo 2026<sup>21</sup>, tramite *e-mail*, il Professionista ha reso noto che il metodo di pagamento American Express non è normalmente disponibile per i clienti situati in Italia<sup>22</sup> e che la condotta in esame si è verificata a seguito di un mero errore tecnico.

21. In particolare, NOOTICA ha precisato che detta modalità di pagamento è stata attivata per soddisfare la richiesta specifica di un cliente professionale italiano che desiderava utilizzare AMEX; la relativa configurazione sarebbe dunque stata applicata per errore all'intero sito, ciò che ha comportato l'attivazione dei parametri associati alle transazioni *extra* Unione europea (incluso l'addebito delle commissioni) a tutte le transazioni effettuate nel Sito italiano di NOOTICA.

22. A seguito del reclamo del consumatore (segnalante), il Professionista avrebbe provveduto a rimborsare la commissione applicatagli<sup>23</sup> e, successivamente, a correggere l'anomalia riscontrata.

23. Allo stato, il pagamento tramite American Express dei prodotti commercializzati nel Sito italiano di NOOTICA non è più attivo.

#### V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

24. In data 26 maggio 2026, il Professionista ha trasmesso, tramite *e-mail*, una propria memoria conclusiva nella quale ha sostanzialmente confermato quanto già comunicato con la nota del 20 marzo 2026<sup>24</sup>, ribadendo di aver provveduto al rimborso integrale delle commissioni applicate al consumatore e successivamente adottato le misure necessarie per correggere il malfunzionamento tecnico.

25. La Società ha, altresì, reso noto di essere in procedura di salvaguardia dal mese di febbraio 2024, situazione che potrebbe comportare tempi più lunghi per alcuni interventi tecnici e operativi<sup>25</sup>.

#### VI. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

26. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite *internet*, il 9 giugno 2026 è stato richiesto il parere all'AGCOM, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo e dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento <sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> Cfr. doc. n. 13.

<sup>22</sup> Tale modalità di pagamento sarebbe attiva esclusivamente per clienti situati al di fuori dell'Unione europea, per i quali possono essere applicate commissioni in conformità alle condizioni previste.

<sup>23</sup> Il Professionista ha allegato alla propria risposta il dettaglio degli scambi intercorsi *via e-mail* con il cliente interessato nel mese di settembre 2025 (cfr. allegato al doc. n. 13).

<sup>24</sup> Cfr. doc. n. 13.

<sup>25</sup> Cfr. doc. n. 22. La procedura di salvaguardia (*sauvegarde*) in Francia è uno strumento giuridico che permette a un'impresa in difficoltà finanziarie, ma non ancora in stato di insolvenza, di negoziare un piano di ristrutturazione con i creditori sotto la supervisione del tribunale, tutelando la continuità aziendale e i posti di lavoro.

<sup>26</sup> Cfr. docc. nn. 24 e 25.

27. L'AGCOM, con parere pervenuto il 6 luglio 2026, ha ritenuto che, nel caso di specie, *Internet* è uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare “*significativamente*” la realizzazione della pratica commerciale in oggetto, laddove ne sia confermata la valutazione dell'Autorità<sup>27</sup>.

## VII. VALUTAZIONI

28. Il procedimento in esame concerne l'illiceità della condotta posta in essere da NOOTICA - Nautic 24 - Outdoor 24 – Sarl, consistente nella previsione a carico del consumatore di un supplemento di prezzo (c.d. *credit card surcharge*) direttamente correlato allo strumento di pagamento da quest'ultimo prescelto (carta American Express - AMEX), in contrasto con l'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo, ponendo in essere un illecito che si presta ad avere impatto sull'obiettivo unionale di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

29. Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento e come ammesso dallo stesso Professionista, risulta infatti che NOOTICA abbia imposto al consumatore di sostenere spese di commissione per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento costituito da AMEX.

30. Tale condotta integra una violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo, in quanto la norma espressamente prevede che “*Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, [...]*”<sup>28</sup>.

31. La disposizione in questione vieta dunque l'imposizione, da parte dei professionisti e nei riguardi dei consumatori, di spese per l'uso di un determinato strumento di pagamento.

32. Il divieto di cui all'articolo 62, infatti, prescinde dalla natura e/o qualifica del sovrapprezzo richiesto dal venditore, essendo vietata qualunque differenziazione del prezzo del bene/servizio in funzione della scelta del consumatore tra i diversi strumenti di pagamento disponibili.

33. Sul punto, si evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lett. s), dello stesso d.lgs. n. 11/2010 (citato nell'incipit dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo), definisce quale strumento di pagamento “*qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento*”; tra questi rientra certamente la carta *American Express*<sup>29</sup>.

34. Nel caso di specie, le evidenze acquisite hanno dimostrato, come riconosciuto anche da NOOTICA, che la condotta in esame sia stata posta in essere dal mese di giugno 2025 al mese di

---

<sup>27</sup> Cfr. doc. n. 27.

<sup>28</sup> D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Secondo l'art. 3, comma 4, di detto decreto -così come modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della direttiva (UE) n. 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (meglio nota come PSD2), richiamato nell'incipit dell'articolo 62 del Codice del Consumo, “*il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento*”, intendendosi per “*beneficiario: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento*” (articolo 1, comma 1, lettera f) e per “*pagatore: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento*” (articolo 1, comma 1, lettera e).

<sup>29</sup> Perché ci si possa ritenere in presenza di uno strumento di pagamento, è necessario che tali dispositivi personalizzati e/o insieme di procedure concordate intercorrano tra due soggetti specifici, individuati dalla norma nell'utente e nel prestatore di servizi di pagamento.

marzo 2026, data a partire dalla quale è stata eliminata dal Sito in lingua italiana la carta AMEX quale strumento di pagamento.

35. Nel merito della condotta, non è accoglibile l'argomentazione del Professionista il quale sostiene che la commissione sia stata applicata per errore ai consumatori italiani sulle transazioni di pagamento da questi effettuate nel Sito tramite carta American Express.

36. In proposito, si osserva che, dato il carattere assoluto e oggettivo del divieto posto dall'articolo 62 del Codice del consumo, nei casi di errore (o di buona fede) nella configurazione dei sistemi di pagamento, non rileva l'assenza di dolo o finanche la mera traslazione di un costo vivo applicato dai circuiti bancari (senza ricarichi da parte dell'azienda). Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, rileva il solo fatto che l'importo sia stato oggettivamente addebitato al consumatore a causa della scelta dello strumento di pagamento<sup>30</sup>.

37. Inoltre, dal punto di vista dell'opera posta in essere dalla Società a seguito del reclamo ricevuto dal consumatore segnalante, si rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Professionista e come risulta dalla documentazione fornita, al consumatore non è stato accreditato alcun rimborso, bensì semplicemente messo a sua disposizione un credito corrispondente alla commissione non dovuta sul proprio *account* cliente<sup>31</sup>. Si rileva, altresì, che NOOTICA, nonostante avesse avuto consapevolezza della errata configurazione del Sito in lingua italiana nel mese di settembre 2025<sup>32</sup>, ha provveduto a correggere detta configurazione soltanto nel mese di marzo 2026<sup>33</sup>.

38. Pertanto e come risulta dalle risultanze in atti, il *surcharge* è stato applicato per circa un anno (giugno 2025-marzo 2026) ai consumatori italiani che hanno effettuato acquisti (oltre n. [1000-5000] ordini registrati nel Sito nel periodo di riferimento), non rilevando che il numero dei pagamenti effettuati con AMEX sia risultato contenuto.

39. Alla luce di quanto esposto, la condotta posta in essere da NOOTICA - Nautic 24 - Outdoor 24 – Sarl, nel periodo giugno 2025-marzo 2026, consistente nell'aver applicato, in caso di acquisti con carta American Express nel sito <https://www.NOOTICA.it/>, importi aggiuntivi pari al 3% del prezzo inizialmente proposto incrementato delle spese di spedizione, integra una violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo, in quanto la disposizione espressamente prevede che i professionisti “*non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti*”.

---

<sup>30</sup> Affinché sussista la violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo non è necessario che si realizzi una induzione in errore dei consumatori, suscettibile di sfociare in una alterazione del loro comportamento economico. L'illecito, infatti, si realizza con la mera applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento (cfr. la Comunicazione alle imprese sul divieto di applicazione di supplementi per l'uso della carta di credito / debito o altri strumenti di pagamento, adottata dall'Autorità il 26 novembre 2018).

<sup>31</sup> Cfr. l'allegato al doc. n. 13.

<sup>32</sup> Data in cui ha ricevuto il reclamo da parte del consumatore (cfr. nota n. 25).

<sup>33</sup> Cfr. doc. n. 18, in cui Nootica afferma che: “*Il metodo di pagamento American Express è stato attivato per l'Italia nel mese di giugno 2025 ed è stato completamente disattivato a marzo 2026*”.

## VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

40. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la condotta scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

41. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

42. Con riguardo alle condizioni economiche della Società, non essendo disponibile idonea documentazione contabile che le attesti per ciò che concerne l'ultimo anno<sup>34</sup>, si tiene conto, nella fattispecie in esame, dei dati forniti dal Professionista – per il periodo in cui è stata posta in essere la condotta (giugno 2025 – marzo 2026) – sul fatturato realizzato in Italia, pari ad oltre [400-900] mila euro e del numero totale di ordini registrati nel Sito italiano, superiore a n. [1000-5000]<sup>35</sup>. Inoltre, per quanto riguarda la gravità della violazione, si tiene conto: (i) dell'impatto relativamente contenuto della condotta arrecato ai consumatori italiani dall'applicazione del *credit card surcharge* (AMEX) tramite il Sito <https://www.NOOTICA.it><sup>36</sup>; (ii) della diffusione della condotta e, in particolare, del fatto che l'impresa opera attraverso il sito *web* e, dunque, promuove e consente l'acquisto dei propri prodotti tramite un mezzo suscettibile di raggiungere potenzialmente un numero considerevole di consumatori.

43. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la condotta è stata posta in essere nel periodo giugno 2025 – marzo 2026<sup>37</sup>, data dalla quale il Professionista, nel corso della presente istruttoria, ha cessato la condotta illecita.

44. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a NOOTICA - NAUTIC 24 - OUTDOOR 24 – Srl nella misura base di 20.000 € (ventimila euro), tenuto conto della durata e della gravità dell'infrazione.

45. Tenuto conto, altresì, della situazione economica della società, soggetta a *Procedura di Salvaguardia*<sup>38</sup>, misura preventiva del diritto fallimentare francese, si riduce l'importo della sanzione a 15.000 € (*quindicimila euro*).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame consistente nella previsione e applicazione di costi per l'uso di determinati strumenti di pagamento (Carta American Express - AMEX), risulta in violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo;

<sup>34</sup> La Società, benché richiama, non ha fornito copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

<sup>35</sup> Cfr. doc. n. 18. Inoltre, alla pagina *web* <https://www.nootica.it/chi-siamo>, Nootica indica: “Nootica in poche cifre: 500.000 clienti; 750.000 ordini; 35 dipendenti; [...]”.

<sup>36</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>37</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>38</sup> Cfr. doc. n. 22.

## DELIBERA

- a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società NOOTICA - Nautic 24 - Outdoor 24 – Sarl, di diritto francese, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una condotta in violazione dell’articolo 62, comma 1, del Codice del consumo e ne vieta la reiterazione;
- b) di irrogare a NOOTICA - Nautic 24 - Outdoor 24 – Sarl una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro).

In caso di pagamento da parte di un soggetto avente sede legale estera la sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico a favore dell’Erario, utilizzando il codice IBAN IT17H0100003245BE00000002RO. Per i pagamenti in valuta diversa dall’euro e in euro in paesi non aderenti all’area SEPA, la disposizione di pagamento dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta finalizzazione del pagamento, inclusi la divisa di pagamento, l’identificativo del conto e l’identificazione della banca del beneficiario (la banca del beneficiario può essere identificata con un codice BIC oppure con la rispettiva denominazione e indirizzo), nonché l’indicazione della banca o delle banche intermediarie laddove necessarie per la finalizzazione del pagamento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,

fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Saverio Valentino*

---



---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXXVI- N. 33 - 2026

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi  
statistici  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---